Con il Patrocinio e il riconoscimento della Holistic Sciences Academy (HSA)

Ethic and Research Committee

European Academy of Counseling (EAC)

Comitato etico e scientifico

CODICE DEONTOLOGICO commentato dei Counselor Professionisti Europei

APPROVATO DALLA FEDERAZIONE ITALIANA COUNSELING

Proprietà letteraria riservata.

Qualsiasi parte di questo Ebook può essere riprodotta con ogni mezzo purché a scopo di ricerca o divulgazione, ma con il consenso degli autori.

Qualsiasi riferimento a persone, enti, società e situazioni non è casuale ed è stato rigorosamente accertato e documentato nella sua correttezza e veridicità. L'autore è naturalmente disponibile a rettificare immediatamente qualunque dato possa essere dimostrato contrario alla realtà dei fatti e ingiustamente lesivo dell'immagine e della dignità altrui, riservandosi il diritto di difendere la propria.

Prima edizione: settembre 1997 Seconda edizione: febbraio 2007

Terza edizione: luglio 2014

Quarta edizione, riveduta e corretta: giugno 2020

Indice

Introduzione	1
Codice deontologico dei Counselor professionisti	4
Capo I - Principi generali	4
Articolo 1	4
Articolo 2	4
Articolo 3	5
Articolo 4	6
Articolo 5	6
Articolo 6	7
Articolo 7	7
Articolo 8	8
Articolo 9	8
Articolo 10	9
Articolo 11	9
Articolo 12	9
Articolo 13	10
Articolo 14	10

Articolo 15	10
Articolo 16	10
Articolo 17	11
Articolo 18	11
Articolo 19	11
Articolo 20	11
Articolo 21	12
Capo II - Rapporti con l'utenza e con la committenza	13
Articolo 22	13
Articolo 23	13
Articolo 24	13
Articolo 25	14
Articolo 26	14
Articolo 27	14
Articolo 28	15
Articolo 29	15
Articolo 30	15
Articolo 31	16
Articolo 32	16
Capo III - Rapporti con i colleghi	17
Articolo 33	17

Articolo 34	17
Articolo 35	17
Articolo 36	18
Articolo 37	18
Articolo 38	18
Capo IV - Rapporti con la società	18
Articolo 39	19
Articolo 40	19
Codice deontologico commentato	20
Introduzione	20
Commento agli articoli del Codice	27
Prima parte: Principi generali (articoli da 1 a 21)	27
II° parte: Rapporti con l'utenza e la committenza (art da 22 a 32)	62
III° parte: Rapporti con i colleghi (art da 33 a 38)	77
IV° parte: Rapporti con la società (art. 39 e 40)	84

Introduzione

A partire dall'erogazione dei primi corsi in aula presso la prima Scuola di counseling integrato di Londra, *The London Academy of Counseling*, nel lontano 1987, il Codice deontologico ha rappresentato lo strumento di riferimento fondamentale ai fini della corretta pratica dell'attività di counseling.

Il Codice è stato più volte aggiornato, sulla base degli orientamenti legislativi in materia di counseling, definendosi sempre più come il testo che raccoglie in maniera sintetica la vera essenza e il vero significato del counseling olistico, completamente differente da quello psicologico, molto diffuso nei paesi anglosassoni.

Tuttavia, il codice qui presentato non costituisce la versione italiana, ma solo la traduzione italiana del Codice operativo a livello internazionale in materia di counseling, e adottato ormai da tutte le più importanti scuole che si riconoscono nei principi del counseling olistico.

Essi sono, in sintesi:

- la consulenza in tema di benessere e di qualità della vita deve restare una attività professionale libera anche nelle modalità di apprendimento, nei contenuti delle differenti materie, nei percorsi formativi, a condizione che essa venga insegnata secondo la prospettiva biopsicosociale della salute, e che faccia quindi riferimento a una serie di principi etici e di condotta professionale, al pensiero e al metodo scientifico, e cioè a tutte quelle garanzie nei confronti di se stessi e dei clienti, che questo codice ha voluto raccogliere e sistematizzare.
- Solo se, e quando, il Parlamento Europeo, alle cui direttive quello Italiano si adeguerà, deciderà di mettere ordine nel caos che si è venuto a creare nel mondo della cura della salute, della malattia e del benessere in questi ultimi decenni, e solo se i governi europei decideranno che la

categoria dei counselor, consulenti e formatori scientifici del benessere, meriterà una regolamentazione autonoma, allora questo codice potrà costituire un'utile traccia e precedente, da integrare con le norme che si renderanno necessarie per la regolamentazione esauriente della materia, comprese, naturalmente, quelle di tipo disciplinare e sanzionatorio.

- destinatari di questo codice sono i consulenti professionali in scienze del benessere, cioè tutti coloro che operano con finalità informativa e non prescrittiva nel mondo vastissimo del benessere, della cura dello stile e della qualità della vita.
- l'ambito di operatività del counselor olistico si pone in uno spazio e a un livello completamente diverso da quello del counseling psicologico tradizionale, ossia della psicoterapia breve, proprio perché il counseling olistico ad indirizzo integrato è esclusivamente rivolto alla promozione del benessere e prescinde totalmente da ogni riferimento a diagnosi, attività di cura, di prevenzione e di gestione di disturbi e patologie di qualsiasi tipo.
- Le scuole di counseling che operano negli Stati Uniti seguono un percorso regolamentato a livello federale il quale forma Health Counselors, ossia consulenti della salute, i quali sono figure sanitarie a tutti gli effetti, che operano in ambito clinico e possono, entro certi limiti, formulare diagnosi e svolgere attività terapeutica per la cura di disturbi che interessano la sfera psichica. Si deve quindi chiarire come, nonostante in Italia le scuole di counseling abbiano cercato e cerchino tutt'ora di insegnare questo tipo di attività clinica e terapeutica, essa sia riservata a medici e psicologi. Per questo il counseling olistico si differenzia totalmente da quello insegnato dalle scuole commerciali di counseling in Italia, adottando la prospettiva olistica e l'approccio integrato alla promozione del benessere e non alla cura del disagio psichico.
- Si tratta, come si vede, di due piani complementari (la cura della malattia e del disagio psichico da una parte e la cura del benessere dall'altra) ma che solo oggi, e con il sigillo del presente codice

deontologico, possono definirsi chiaramente differenziati anche in Italia, richiedendo ciascuno conoscenze, competenze, abilità e scopi differenti, anche se sinergici.

• Il percorso di studio e di formazione per counselor olistici, a cominciare da quello di base cui qui si fa riferimento, ossia il counseling ad indirizzo integrato, è sicuramente impegnativo e si articola in percorsi teorici e di tirocinio pratico ed esperienziale di livello universitario. Esso richiede la capacità di integrare in maniera coerente ed efficace, ai fini della promozione del benessere, principi e contenuti provenienti da tutte le scienze umane e naturali. Questo Codice ne rappresenta la cornice etica e deontologica.

Codice deontologico dei Counselor professionisti

Capo I - Principi generali

Articolo 1

Le regole del presente Codice deontologico costituiscono indicazioni di comportamento in attesa del riconoscimento legislativo della professione di counselor ad indirizzo integrato e dell'approvazione di un codice deontologico vincolante per gli iscritti all'apposito Albo.

Fino a quel momento, le regole contenute nel presente Codice deontologico sono vincolanti per gli iscritti all'Albo privato dei counselor ad indirizzo integrato e per tutti coloro che si riconoscano nei principi e nelle regole qui illustrate.

Articolo 2

Il counselor ad indirizzo integrato (di qui in poi solo consulente) è un consulente professionale in una specifica modalità di relazione d'aiuto, la quale ha per oggetto l'analisi dello stile di vita della persona. Il suo compito consiste nel chiarire e aiutare a comprendere il significato, ai fini della promozione del benessere, di tutti gli aspetti della vita del cliente, in modo da aiutarlo a rendersi consapevole delle caratteristiche uniche della sua personalità e del significato della sua vita secondo la visione olistica di essa.

Scopo dell'attività di consulenza professionale del counselor ad indirizzo integrato è quello di aiutare il cliente a chiarire il significato di ogni aspetto della sua vita e a renderlo il più possibile autonomo nelle sue scelte di vita in senso adattivo, migliorando conoscenza e consapevolezza di sé e la fiducia nelle sue qualità e risorse positive.

E' totalmente estranea alla competenza e alle finalità dell'attività professionale di consulenza olistica del benessere la presa in carico di problemi e problematiche di vita specifiche, l'analisi e la gestione degli aspetti psicologici, di quelli patologici, dei disturbi, del disagio o del malessere della persona, in quanto l'attività di consulenza professionale ad indirizzo integrato si colloca rigorosamente al di fuori dell'ambito sanitario e si muove soltanto nella ricerca di una migliore qualità della vita, fondata sull'attivazione e sviluppo delle risorse positive della persona e mai, per nessun motivo, allo scopo di combattere o gestire situazioni di disagio, malattia o comunque problematiche.

Articolo 3

Il Consulente considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il miglioramento della qualità della vita dei suoi clienti e del prossimo secondo la visione biopsicosociale della salute.

In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace, al solo scopo di favorire la loro capacità autonoma di prendere decisioni relative al miglioramento dello stile di vita globale, senza mai sostituirsi al cliente né ad altre categorie professionali nella analisi e nella gestione di tutte le situazioni che riguardano la vita di quest'ultimo.

Il counselor ad indirizzo integrato aiuta il cliente ad impostare la propria vita sulla base dell'idea del controllo razionale ed equilibrato sulla gestione della vita emotiva e affettiva.

Il Consulente è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri, anche se non direttamente e non intenzionalmente, per il solo fatto di aver fornito informazioni tramite il rapporto di consulenza; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e dei clienti destinatari della sua prestazione professionale.

Il Consulente deve prestare la massima attenzione per far sì che la sua attività di consulenza, e quindi informativa e non prescrittiva, non crei in alcun modo una qualsiasi forma di dipendenza o condizionamento diretto sulle scelte di vita del cliente. Il Consulente è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

Articolo 4

Nell'esercizio della professione, il Consulente rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

Il Consulente si ispira, nell'esercizio della sua attività e nella propria visione della vita, ai principi e ai contenuti delle scienze del benessere, e utilizza metodi e tecniche autonome di tipo olistico, non di competenza psicologica o medica, salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.

Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui il Consulente opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di consulenza non coincidano, il Consulente tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso.

Articolo 5

Il Consulente è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi in tutte le discipline che si occupano, a diverso titolo, di benessere e qualità della vita.

Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

Il Consulente impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente, aspettative infondate. Quando gli strumenti di analisi e di consulenza nella cura della persona che egli utilizza nella relazione di consulenza non abbiano il conforto della conferma di studi scientifici, egli è tenuto a renderlo noto al cliente, specificando quali siano le affermazioni supportate da evidenze scientifiche rispetto a quelle frutto della propria elaborazione e interpretazione personale.

Articolo 6

Il Consulente accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, rifiuta di fornire la sua consulenza.

Il Consulente salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicobiologici di consulenza e di formazione, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.

Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Articolo 7

Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, il Consulente valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni

raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.

Il Consulente, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

Articolo 8

Il Consulente contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli del presente codice, e segnala alla Federazione i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

Articolo 9

Nella sua attività di ricerca il Consulente è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza.

Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nell'ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, il Consulente ha l'obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l'autorizzazione all'uso dei dati raccolti.

Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato.

Articolo 10

Nello svolgimento della sua attività professionale, il Consulente, consapevole della necessità di non invadere il campo di competenza di altre categorie professionali, fornisce informazioni e chiarimenti in materia di benessere, non prescrive mai programmi dietetici alimentari specifici, rimedi, strumenti di cura, né fornisce consigli e suggerimenti solo perché legati alle proprie convinzioni, ma illustra sempre le diverse opzioni a disposizione del cliente, i pro e contro di ogni scelta, i limiti e le possibili conseguenze, positive e negative, di ogni opzione, esprimendo un proprio parere argomentato e motivato sulla base di documentabili evidenze provenienti dalla letteratura scientifica, ma prestando attenzione a che la scelta definitiva sia frutto della determinazione consapevole e libera del cliente.

Quando il programma di consulenza e di formazione contempla la possibilità di utilizzo di supporti, strumenti di gestione e di modificazione del proprio stile di vita che possano in qualunque modo interferire con la cura medica o psicologica, è tenuto a segnalare per iscritto al cliente la necessità di sottoporre tale programma al medico, allo psicologo o allo psicoterapeuta curante o alla figura professionale sanitaria di riferimento, ribadendo e qualificando la propria attività di consulenza come informativa e mai prescrittiva.

Articolo 11

Il Consulente è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Articolo 12

Il Consulente si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Il Consulente può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Articolo 13

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, il Consulente limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Articolo 14

Il Consulente, nel caso di consulenza o formazione prestata a favore o attraverso gruppi, è tenuto ad informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento. È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.

Articolo 15

Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, il Consulente può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.

Articolo 16

Il Consulente redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l'anonimato del destinatario della prestazione.

Articolo 17

La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale. Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale. Il Consulente deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero alla Federazione dei Consulenti professionisti ad indirizzo integrato. Il Consulente che collabora alla costituzione ed all'uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.

Articolo 18

In ogni contesto professionale il Consulente deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente, del professionista cui rivolgersi e della sua adesione al programma di formazione al benessere concordato. Il Consulente non svolge una attività di tipo clinico-terapeutico ed è a medici, psicologi e altri professionisti abilitati in ambito sanitario che egli indirizzerà il suo cliente, quando ritenga che ciò di cui ha bisogno non si limita a una consulenza in tema di promozione del benessere, ma possa coinvolgere scelte di vita che possano richiedere la valutazione e l'approvazione di medico o psicologo e/ o l'assistenza di professionisti abilitati.

Articolo 19

Il Consulente che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.

Articolo 20

Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione il counselor ad indirizzo integrato stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale. Poiché il counseling è prima di tutto una filosofia pratica che coinvolge lo stile di vita, è il counselor integrato responsabile dell'immagine di sé che deve fornire ad ogni cliente e al prossimo, in coerenza con principi e valori delle scienze del benessere.

Nella sua attività didattica e informativa di diffusione della conoscenza delle scienze del benessere si astiene dal proporre punti di vista privi di sufficienti argomentazioni logicamente o scientificamente fondate, illustra sempre le possibili critiche e i limiti di ogni ipotesi o teoria che propone, porta a conoscenza del pubblico le fonti e i riferimenti di quanto egli espone, evita ogni atteggiamento dogmatico, ideologico, acritico, prestando la massima attenzione a non confondere e non far confondere dati, fatti, teorie e argomentazioni legate al pensiero magico con quelle razionali e scientificamente fondate.

Articolo 21

Il Consulente, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di Consulente ad indirizzo integrato a soggetti estranei alla professione stessa, sul presupposto che l'attività di consulenza, seppur informativa e non prescrittiva, seppur rivolta alla cura del benessere e mai di patologie o disturbi, può comunque condizionare le scelte di vita delle persone se non circondata di opportune cautele e svolta secondo i principi e il metodo ai quali sono formati i consulenti in scienze del benessere.

Capo II - Rapporti con l'utenza e con la committenza

Articolo 22

Il Consulente adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, assicurandosi che il programma relativo allo stile di vita e al miglioramento della qualità di essa sia definito e messo in pratica dal cliente nella massima consapevolezza, senza alcun condizionamento, e sia sottoposto alla valutazione del medico o dello psicologo curante. Egli non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Articolo 23

Il Consulente pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'intervento professionale e non può essere condizionata all'esito o ai risultati dell'intervento stesso.

Articolo 24

Il Consulente, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata la quale,

tuttavia, dovrà essere breve e limitata a poche sedute, trattandosi di attività di consulenza formativa e informativa e non di intervento su disturbi, disagio o patologie di alcun tipo.

Articolo 25

Il Consulente non usa impropriamente gli strumenti di analisi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi di analisi e valutativi, il Consulente è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.

Articolo 26

Il Consulente si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. Il Consulente evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia.

Articolo 27

Il Consulente valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto di consulenza e della relazione d'aiuto quando constata che il cliente non trae alcun beneficio da esse e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento del rapporto professionale stesso.

Se richiesto, fornisce al cliente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.

Articolo 28

Il Consulente evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocumento all'immagine sociale della professione.

Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi di analisi, di informazione e di consulenza nell'ambito della relazione d'aiuto rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale.

Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Al Consulente è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.

Il Consulente non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.

Articolo 29

Il Consulente deve illustrare al cliente e valutare insieme con esso la possibilità e l'opportunità di servirsi di determinati presidi, istituti o luoghi nei quali svolgere e praticare attività legate al miglioramento della qualità della vita soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale, senza mai condizionare o orientare in alcun modo le scelte del cliente, e riservando alle figure professionali abilitate e competenti la valutazione di qualsiasi intervento diretto sulla sua salute.

Articolo 30

Nell'esercizio della sua professione al Consulente è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.

Articolo 31

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Il Consulente che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. In ogni caso, l'attività di consulenza e formazione del benessere è rivolta esclusivamente a persone fornite di un grado di conoscenza, di consapevolezza e di maturità tali da consentire loro di mettere in atto autonomamente un programma di miglioramento della qualità della vita, senza alcun condizionamento, comprendendone il significato ed escludendo in qualunque modo che tale attività possa interferire con cure di tipo medico o psicologico.

Articolo 32

Quando il Consulente acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell'intervento, e in particolare il fatto che esso abbia per oggetto la promozione del benessere della persona e mai la presa in carico, la gestione o la cura di alcuna condizione patologica, di disagio o di malessere psichico. In particolare, il Consulente è tenuto a specificare con la massima chiarezza come il suo intervento sia rivolto alla consulenza informativa e formativa relativa allo stile di vita e al benessere della persona e non abbia quindi alcuna finalità diagnostica o terapeutica.

Capo III - Rapporti con i colleghi

Articolo 33

I rapporti fra counselor professionisti devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.

Il Consulente appoggia e sostiene i Colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche, e contribuisce a diffondere una informazione corretta sotto il profilo etico e scientifico in materia di salute e di benessere.

In particolare, è obbligo morale e deontologico di ogni consulente professionista reagire ad ogni tentativo di diffondere notizie false, esagerate, tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico in materia di cura e promozione della salute e del benessere, tramite la diffusione con ogni mezzo di informazioni e dati corretti e scientificamente supportati.

Articolo 34

Il Consulente si impegna a contribuire allo sviluppo del counseling integrato e delle discipline e delle Scienze del benessere secondo la visione biopsicosociale e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

Articolo 35

Nel presentare i risultati delle proprie ricerche e della propria attività professionale, il Consulente è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi, ma è altresì tenuto a fornire la fonte di ogni informazione, notizia o affermazione falsa, ingannevole o esagerata che contrasti con la verità

scientifica e con l'etica e il rispetto per la dignità umana, informandone le autorità competenti.

Articolo 36

Il Consulente si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.

Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi.

Articolo 37

Il Consulente accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.

Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, il Consulente propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista.

Articolo 38

Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, il Consulente è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Capo IV - Rapporti con la società

Articolo 39

Il Consulente presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

Articolo 40

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, il Consulente non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.

In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dalla Federazione Counselor professionisti.

Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

Codice deontologico commentato

Introduzione

Un Codice deontologico è strettamente connesso con la *morale* e con l'*etica* e la sua finalità, di conseguenza, è prima che sanzionatoria e prescrittiva, descrittiva. Ma dal momento che il counselor ad indirizzo integrato è un professionista che deve conoscere le differenze per poter cogliere le somiglianze, riteniamo opportuno chiarire il fatto che i due termini non sono affatto sinonimi.

Più esattamente, la morale è l'insieme di principi che regolano o dovrebbero regolare la condotta sociale umana, mentre l'etica è la riflessione critica sulla morale.

I principi in forza dei quali la scienza del benessere olistico è stata applicata alla cura della persona, intesa come attività di consulenza sullo stile di vita, riflettono quindi una loro elaborazione alla luce della riflessione etica circa il ruolo, i limiti e l'ambito di competenza della consulenza e della formazione in materia di cura del benessere, con particolare riferimento al rispetto per la propria dignità professionale e per l'interesse del prossimo a ricevere un servizio professionale e competente.

Il rapporto tra professionista e cliente, infatti, è un rapporto necessariamente asimmetrico, ma nel quale entrambi sono reciprocamente creditore e debitore ciascuno per le prestazioni che deve compiere: quella professionale da un lato e quella relativa al pagamento della consulenza dall'altro. In termini strettamente giuridici, questo rapporto si configura come un contratto d'opera regolato dall'art. 2222 del Codice Civile. In quanto tale, esso richiede che i contraenti si comportino secondo buona fede e che, nell'esecuzione del suo compito, il Consulente si attenga ai principi che regolano l'attività del buon padre di famiglia.

Un codice deontologico è lo strumento scritto e reso pubblico che stabilisce e definisce le concrete regole di condotta che devono essere rispettate nell'esercizio di un'attività professionale, anche quando, come in questo caso, tale attività non sia appositamente e specificamente regolamentata da una legge dello Stato.

In seguito agli orientamenti giurisprudenziali e legislativi emersi in Italia nel corso degli anni e, in particolare, a seguito della conferma, da parte degli organi ministeriali competenti, che solo la cura del benessere può essere svolta da professionisti non medici e non psicologici e che operano al di fuori dell'ambito sanitario, mentre la cura della salute rientrerebbe tra le competenze esclusive della classe medica, il codice deontologico è stato modificato, esclusivamente sul piano formale, in modo da adeguare la terminologia utilizzata a quella che è l'attuale visione, a livello governativo, della relazione d'aiuto.

Le Scienze del benessere, quindi, elaborate, organizzate e insegnate dalle Scuole di formazione in counseling ad indirizzo integrato, che si riconoscono nei principi e nei valori custoditi dalla European Counseling School Association (ECSA) hanno modificato la loro denominazione per non essere confuse con le Scienze della malattia, ossia quelle biomediche, le quali si sono impadronite anche del termine salute, qualificandolo come materia di esclusiva competenza medica (come testimonia il cambio di denominazione da Ministero della Sanità a Ministero della Salute).

Ora, quindi, oggetto dello studio, della ricerca scientifica e di insegnamento e formazione da parte di ECSA, sono le Scienze del benessere, dal momento che questo termine, per ora, non è considerato da medici e da psicologi come riferito ad attività di loro esclusiva competenza.

Quanto al termine *counseling*, si evidenzierà nel corso del commento agli articoli del presente Codice come esso sia ormai stato squalificato a descrivere una attività abusiva svolta da pseudopsicologi non abilitati e sovrapponibile pericolosamente a quella psicologica (si veda il riferimento alla dichiarazione ministeriale che ha escluso il counseling tradizionale dal novero delle discipline cui è applicabile la legge n° 4 del 2013 sulle professioni non organizzate in Albi). Per questo motivo si raccomanda vivamente al counselor professionista, formato in maniera seria e legittima allo studio e alla applicazione pratica delle

scienze del benessere, di qualificarsi sempre come consulente olistico ad indirizzo integrato e mai come semplice counselor.

Le differenze, in ogni caso, non sono solo di carattere formale, è evidente. Si osserverà come l'attività professionale del counselor ad indirizzo integrato sia una attività professionale legittima di consulenza, mentre quella del counselor tradizionale configura abitualmente il reato di abuso della professione psicologica.

Resta immutato il principio per cui il counselor ad indirizzo integrato si occupa della persona nella sua globalità, analizzando insieme ad essa il suo stile di vita esclusivamente allo scopo di aiutarla nella definizione di un programma che conduca al miglioramento della qualità della sua vita. L'ottica è quindi quella della promozione del benessere, la quale coincide con una condizione di salute, anche se la promozione della salute è stata "fagocitata" dalla classe medica all'interno dell'ambito delle sue esclusive competenze.

In realtà, ciò che la classe medica e il Ministero della Salute intendono come salute è qualcosa di completamente diverso dal concetto esposto nel lontano 1949 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui *la salute non* è assenza di malattia, ma una condizione di benessere fisico, psichico e sociale.

La classe medica e il Ministero della Salute continuano a considerare l'educazione e la promozione della salute come attività che dipendono esclusivamente da diagnosi e cure di tipo medico o psicologico, laddove, come dovrebbe essere molto evidente, i consulenti olistici in counseling integrato ritengono che salute e benessere sono condizioni positive che devono essere costruite dalla persona stessa, e non siano condizioni che emergono spontaneamente, immediatamente e senza partecipazione attiva della persona, per il solo fatto che essa sia stata oggetto di cure mediche o psicologiche. La condizione di benessere è una condizione complessa, che riguarda tutti gli aspetti della vita della persona e che deve essere costruita e continuamente adattata alle circostanze attraverso una attività che non ha nulla che fare con quella diagnostico-terapeutica di tipo biomedico o di psicologia clinica.

Dal momento che, tuttavia, i counselor sono professionisti che devono operare all'interno di un sistema governato da leggi, e queste leggi sono interpretate dal Ministeri competenti e dalla classe medica e psicologica con un

significato diverso, si è reso necessario modificare la terminologia utilizzata (ma non, naturalmente, i principi e l'approccio seguiti dai consulenti del benessere) per evitare di incorrere inutilmente in critiche circa la legittimità della competenza professionale dei counselor.

Tale legittimità deriva, come accennato, dal riconoscimento operato dal Codice Civile italiano agli articoli 2222 e seguenti, circa lo svolgimento di ogni attività professionale che si configuri come prestazione d'opera intellettuale, qualora essa non si configuri come attività che invade ambiti di competenza di professioni già regolamentate dalla legge. In questo senso, i tentativi, motivati da soli interessi commerciali, di molti personaggi e organizzazioni che ruotano intorno al mondo del counseling, di promuovere una regolamentazione legislativa delle relative professioni, non hanno ragione di esistere, se non per illudere i clienti di tali personaggi e di tali organizzazioni e scuole, circa la legittimità della pratica professionale di counselor a condizione che si siano frequentati corsi erogati solo da tali organizzazioni (e che si contribuisca finanziariamente a mantenere in vita le relative federazioni e associazioni di categoria).

Ripetiamo che ogni attività di consulenza è già regolata dal Codice Civile italiano e non necessita di alcuna regolamentazione ulteriore, la quale creerebbe soltanto confusione e non avrebbe alcun significato, se si considera che un'attività di consulenza non potrà mai essere paragonata a un'attività prescrittiva, diagnostica e terapeutica, di tipo sanitario, come molti vorrebbero trasformare l'attività del counselor.

Si ricorda, inoltre, che il goffo e sfacciato tentativo di legittimare l'attività del counselor, brigando in ambito politico locale e promuovendo l'emanazione di leggi regionali di regolamentazione della disciplina è un atto ingannevole, in quanto la Corte Costituzionale ha ripetutamente chiarito com la potestà legislativa a regolamentare nuove professioni spetti solo allo Stato, e mai alle Regioni.

Naturalmente, coloro che ritengano di porsi al riparo da eventuali interventi sanzionatori che si riferiscano al reato di esercizio abusivo della professione medica o psicologica o a quello di abuso della credulità popolare, semplicemente utilizzando la terminologia e il linguaggio indicato nel presente codice, ma continuando a interpretare la propria attività come una attività di

diagnosi e di cura di patologie psichiche, non possono certo fregiarsi della qualifica di counselor.

Quest'ultima è riservata soltanto a coloro che, nel rispetto formale della terminologia utilizzata per definire la propria attività, configurino quest'ultima, nella pratica professionale, come attività effettivamente di consulenza in materia di benessere, e non pretendano quindi di svolgere in maniera camuffata l'attività di psicologi, come la maggior parte dei counselor tradizionali in circolazione pretende di fare.

Per questo motivo, quindi, la Certificazione privata rilasciata a seguito di un esame specifico da parte della Associazione di categoria non si riferisce solo agli aspetti formali della qualifica, ma specialmente a quelli sostanziali, contenutistici, etici, deontologici e metodologici, i quali sono vagliati attraverso tale esame e rimessi alla responsabilità del singolo professionista nel rispettare principi, regole e contenuti della professione di counselor olistico.

Il codice deontologico non va visto solo nel suo significato sanzionatorio e disciplinare, o come un elenco di proibizioni, come avviene nel caso di codici per counselor scritti in maniera superficiale sulla falsariga del Codice deontologico degli psicologi, e tutt'ora in circolazione; esso è la carta d'identità del Consulente e una guida che orienta e rassicura. Quindi il codice deontologico ha due scopi: riconoscersi e farsi riconoscere.

Il codice deontologico crea una coscienza collettiva tra i professionisti della salute che si riconoscono in esso, ma ha anche la funzione sociale di rinforzare l'immagine pubblica del Consulente.

Nell'elaborazione del codice deontologico sono state individuate quattro finalità ispiratrici:

1. La tutela del cliente.

Si tratta di tutte le regole che tendono ad assicurare il rispetto e la correttezza professionale, che si radicano sulla fiduciarietà del rapporto. Si pensi, per esempio, alle norme che attengono al segreto professionale (art.11-17) o al divieto di trarre vantaggi, economici o di altra natura, che vadano al di là del giusto compenso (art. 28) o all'obbligo della corretta informazione (art.9). Quest'ultimo è forse l'obbligo più tipicamente ricollegato all'attività di consulenza e al quale il Consulente deve fare continuo riferimento.

2. La tutela del professionista nei confronti dei colleghi.

Si tratta di regole di solidarietà e colleganza, come quelle contenute nell'art. 35, relativo al divieto di appropriarsi fraudolentemente dei prodotti del pensiero dei Colleghi, o quello contenuto nell'art. 36, e cioè il divieto di dare pubblicamente giudizi negativi a proposito della formazione e della competenza di altri consulenti della salute.

3. La tutela del gruppo professionale.

Non si tratta, evidentemente, di regole destinate a proteggere privilegi o prerogative legate ad interessi di alcun tipo, ma soltanto l'insieme delle regole di decoro, dignità, professionalità e autonomia nei confronti di altre professioni, oltre all'obbligo morale di denunciare i casi di abusivismo.

4. La responsabilità nei confronti della società.

Ci riferiamo alle regole sul dovere di utilizzare le conoscenze sul comportamento umano per promuovere il benessere dell'individuo, del gruppo e della comunità, secondo la visione biopsicosociale della salute come quelle contenute negli articoli 3 o 34.

Queste finalità sono sembrate raggiungibili attraverso quattro imperativi guida che devono ispirare la condotta professionale:

- 1. Meritare la fiducia del cliente. Questo imperativo nasce dalla concezione della professione come servizio (in perfetta coerenza con il significato etimologico del termine terapia, che non ha nulla a che fare con le cure mediche o psicologiche, ma si riferisce all'atto di porre se stessi al servizio degli altri), dalla quale consegue che la condotta del Consulente deve essere tale da consentire a quanti ne utilizzano la competenza di potere, in modo assoluto e totale, confidare sul fatto che tale condotta sarà dettata dal prioritario obiettivo dell'interesse del cliente (si veda, per esempio, l'art.22)
- 2. Possedere una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente. Ciò implica la conoscenza dei propri limiti nel sapere e nel saper fare, la cui conseguenza è il rifiuto a compiere atti professionali per i quali si ritiene di essere inadeguati (art. 5 22 37).
- 3. Usare con giustizia il proprio potere: le conoscenze che appartengono al Consulente lo pongono in una posizione di superiorità rispetto al cliente che ricorre a lui. Tale asimmetricità va gestita dal professionista con giustizia senza volerne ricavare benefici, ma al contrario sfruttandola al meglio per il raggiungimento del benessere del cliente (cioè facilitare, accompagnare,

sollecitare il cambiamento). Infatti, parallelamente al principio medico del *primum non nocere*, il diritto ci ricorda quelli comuni a tutte le professioni d'aiuto, quali il

- neminem laedere, cioè non provocare danno a nessuno con la propria condotta;
- suum cuique tribueres: rispettare l'autonomia e dignità del cliente non usando il potere del sapere a proprio vantaggio;
- honeste vivere: mantenere una condotta consona al decoro ed alla dignità della professione sia nei riguardi del cliente che dei Colleghi e della società nel suo complesso. In particolare, il counselor integrato deve vivere la propria vita in coerenza con i principi e valori che insegna.
- 4. Difendere l'autonomia professionale: la propria, dei Colleghi nei confronti della pretesa di altre figure di compiere atti professionali che appartengono alla competenza esclusiva del Consulente, senza che questo principio venga inteso come una sorta di pretesa corporativa (come non è azzardato sostenere sia la motivazione principale per le corrispondenti norme di altri codici deontologici).

Il codice deontologico è formato da 4 parti:

Capo I - Principi Generali.

Capo II - Rapporti con l'utenza e la committenza.

Capo III - Rapporti con i colleghi.

Capo IV - Rapporti con la società

Commento agli articoli del Codice

Prima parte: Principi generali (articoli da 1 a 21)

Articolo 1

Le regole del presente Codice deontologico costituiscono indicazioni di comportamento in attesa del riconoscimento legislativo della professione di counselor ad indirizzo integrato e dell'approvazione di un codice deontologico vincolante per gli iscritti all'apposito Albo.

Fino a quel momento, le regole contenute nel presente Codice deontologico sono vincolanti per gli iscritti all'Albo privato dei counselor ad indirizzo integrato e per tutti coloro che si riconoscano nei principi e nelle regole qui illustrate.

Per tutti coloro che si riconoscano nei principi e nelle norme del presente codice, non è ammessa ignoranza. Le norme del Codice non vanno osservate perché ogni deviazione rispetto ad esse è sanzionabile, ma perché esse riflettono lo stretto collegamento tra deontologia e vincolo etico, che è l'imperativo interiore guida della professione. E' infatti piuttosto sorprendente rilevare come i tentativi maldestri di costruire un codice deontologico per i counselor, ad imitazione del presente codice, siano stati spesso condotti sul presupposto che tale attività dovesse essere descritta in termini quasi esclusivamente sanzionatori.

Il dato cessa di essere sorprendente se si pensa che coloro che descrivono l'attività del counselor tradizionale hanno un interesse economico alla diffusione di questa "professione", e sanno perfettamente che essa è una attività abusiva sovrapponibile a quella psicologica. Quindi, hanno assoluto bisogno di farla apparire in ogni modo come differente, almeno a parole.

Aver approvato il presente codice deontologico, invece, fa assumere responsabilità ad ogni iscritto, il che equivale a riconoscere come proprie le regole stesse, perché corrispondono ad un sistema di valori di riferimento comune alla categoria dei counselor professionisti. Questo sistema di valori si delinea come coscienza professionale resa visibile anche alla comunità sociale nel suo complesso.

Questo primo articolo stabilisce il principio per cui il Consulente deve evitare ogni condotta, attiva od omissiva, che sia contraria al decoro, alla dignità e al corretto esercizio della professione.

Esso si fonda sulla considerazione che la deontologia precede la formazione del codice deontologico, che, infatti, altro non è che la concretizzazione di tale comune sentire in forma scritta ed esplicita. Si deve intendere per decoro e dignità lo stile che nell'atteggiamento, nei modi e nella condotta è conveniente alla condizione professionale del Consulente, come sarà esaurientemente specificato e illustrato negli articoli successivi. La correttezza professionale consiste nell'aderenza ai principi informatori della deontologia nei rapporti con i clienti, con i pazienti, con i Colleghi: rispetto, onestà e lealtà.

Articolo 2

Il counselor ad indirizzo integrato (di qui in poi solo "Consulente") è un consulente professionale in una specifica modalità di relazione d'aiuto, la quale ha per oggetto l'analisi dello stile di vita della persona. Il suo compito consiste nel chiarire e aiutare a comprendere il significato, ai fini della promozione del benessere, di tutti gli aspetti della vita del cliente, in modo da aiutarlo a rendersi consapevole delle caratteristiche uniche della sua personalità e del significato della sua vita secondo la visione olistica di essa.

Scopo dell'attività di consulenza professionale ad indirizzo integrato è quello di aiutare il cliente a chiarire il significato di ogni aspetto della sua vita e a renderlo il più possibile autonomo nelle sue scelte di vita in senso adattivo, migliorando conoscenza e consapevolezza di sé e la fiducia nelle sue qualità e risorse positive.

E' totalmente estranea alla competenza e alle finalità dell'attività professionale di consulenza olistica del benessere la presa in carico di problemi e di problematiche di vita specifiche, l'analisi e la gestione degli aspetti psicologici, di quelli patologici, dei disturbi, del disagio o del malessere della persona, in quanto l'attività di consulenza professionale ad indirizzo integrato si colloca rigorosamente al di fuori dell'ambito sanitario e si muove soltanto nella ricerca di una migliore qualità della vita, fondata sull'attivazione e sviluppo delle risorse positive della persona e mai, per nessun motivo, allo scopo di combattere o gestire situazioni di disagio, malattia o comunque problematiche.

Questo articolo definisce sinteticamente l'ambito di attività e di competenza del consulente del benessere, il quale si inserisce in quello più vasto della relazione d'aiuto. Con questo termine ci si riferisce a tutte quelle attività svolte professionalmente, e non solo volontaristicamente, che hanno lo scopo di venire incontro alle più svariate richieste in tema di salute e di benessere.

In senso molto lato, anche l'attività medica o psicologica è relazione d'aiuto, ma qui ci si riferisce in particolare a quelle attività che si fondano principalmente sulla relazione empatica e comunicativa, e non tanto sulla diagnosi o la prescrizione di cure. In particolare, quella del counselor è una attività che, partendo dall'analisi della persona in senso globale, cerca di individuare, in collaborazione con lo stesso cliente, quali siano gli aspetti positivi della sua vita che possono essere sviluppati, quali non lo possano essere, e, specialmente, quali siano le risorse su cui il cliente può contare. Tutto ciò si configura come una attività di consulenza che non va alla ricerca di disturbi e alterazioni di qualsiasi tipo, non diagnostica, non consiglia, non prescrive, ma espone sinteticamente e analiticamente le diverse opzioni che si aprono di fronte al cliente.

L'attività di consulenza non esclude, di per sé, lo svolgimento di altra attività professionale inquadrabile all'interno della relazione d'aiuto. In realtà, sempre intendendola in senso lato, ma pienamente plausibile e legittimo, è attività di consulenza quella di ogni figura professionale che analizzi con

competenza la situazione di vita del cliente, magari limitata solo a una circostanza specifica, per aiutarlo a vedere più chiaro e inquadrare meglio il suo problema in vista di una decisione da prendere.

L'insegnante, l'allenatore, l'avvocato o il commercialista, il farmacista, l'assistente sociale o l'educatore, sono tutte figure che devono necessariamente possedere competenze in materia di consulenza e formazione, perché una piccola o grande parte della loro attività si rivolge agli aspetti umani, relazionali e comunicativi, e non solo a quelli squisitamente tecnico-specialistici.

Il counselor, a differenza di tutte le altre figure professionali di cui sopra, presenta, nello svolgimento della sua professione, alcune peculiarità che lo rendono, appunto, una figura professionale autonoma e molto ben definita: egli si occupa di salute secondo la visione biopsicosociale, e cioè quella che considera sullo stesso piano tutti gli aspetti che possono rendere la vita degna di essere vissuta, nella ricerca del miglioramento della sua qualità, per sé e per gli altri. Come si è detto, questa interpretazione del concetto di salute coincide, nella visione biopsicosociale, con quella di benessere, ed è per questo che è con questo termine che ci riferiremo all'attività dei counselor di cui a questo codice.

Il consulente del benessere non si occupa quindi di malattie, di alterazioni psichiche, di disturbi comportamentali, o almeno non allo scopo di aggredire direttamente la malattia, diagnosticare, prescrivere cure rivolte non a conoscere il male, ma solamente a sconfiggerlo senza coglierne il significato. Egli si occupa invece di ricercare insieme col cliente i motivi di gioia, di gratificazione, di serenità e di soddisfazione che possono essere vissuti nel corso della vita quotidiana, cercando di rendere consapevole il cliente della necessità di coglierne l'importanza e acquisirne consapevolezza per sviluppare tali risorse positive.

Esistono, tuttavia, "codici deontologici" o definizioni del counseling e della relativa attività professionale che mettono in evidenza una sconcertante contraddizione tra quanto affermato in forma "ufficiale" e quanto insegnato o praticato dal counselor tradizionale. Per esempio, il counseling come delineato da coloro che hanno cercato inutilmente di farla riconoscere all'interno della disciplina di cui alla legge n.º 4 del 2013 si configura apertamente come attività di tipo psicologico (e per questo le associazioni che a

tale definizione hanno fatto riferimento sono state escluse dal Ministero dello Sviluppo economico dall'inserimento all'interno dell'elenco da esso previsto).

Gli autori di tale "codice" non si accorgono di contraddirsi in maniera sfacciata quando descrivono l'attività del counselor come esercitata, tra l'altro, per il "superamento del disagio delle persone a lui affidatesi". Il TAR del Lazio si è espresso in maniera inequivocabile in proposito, con riferimento all'attività di counseling, dichiarando come la cura del disagio psichico è di esclusiva competenza psicologica e negando di fatto l'accesso all'elenco delle associazioni di categoria professionale di cui alla legge ° 4 del 2013 alla associazione Assocounseling. La motivazione è chiaramente e indiscutibilmente legata alla tutela dei cittadini a ricevere prestazioni professionali da parte di professionisti correttamente abilitati. I sedicenti counselor che venivano riconosciuti da questa associazione, infatti, erano formati dalle relative scuole a svolgere una attività totalmente sovrapponibile a quella psicologica, senza avere la necessaria abilitazione, e con ciò configurando il reato di esercizio abusivo della professione di psicologo.

Ma dove gli arditissimi artifici linguistici per cercare di legittimare l'attività (psicologica) del counselor tradizionale come praticabile da chiunque sono ancora più evidenti e imbarazzanti si scopre quando si dichiara che compito primario del counselor è "favorire il ripristino delle capacità di autoregolazione dell'unità psicofisica della persona", integrando la fattispecie di reato di esercizio abusivo della professione medica, oltre che di quella psicologica.

Infatti, se dall'esterno si interviene sulla "capacità di autoregolazione dell'unità psicofisica della persona" (modo ingenuo e ingannevole di descrivere la fisiopatologia umana e i naturali processi omeostatici, di competenza medica) significa che si è già formulata abusivamente (se non si è medici o psicologi) una diagnosi relativa al fatto che la persona ha perso, almeno in parte, tale capacità, e necessita di un intervento esterno. Questo intervento lo può effettuare solo lo psicologo, non certo il counselor, perché esso va ad incidere sulla fisiopatologia della persona.

A dimostrazione del fatto che l'attività del counselor tradizionale sia sovrapponibile a quella psicologica, e quindi illegittima, coloro che insegnano all'interno delle scuole commerciali dedicate ai counselor tradizionali fanno precisi quanto inaccettabili riferimenti ad attività terapeutiche di competenza

psicologica, svolte, quindi, abusivamente dal counselor, che si concretizzano nell'occuparsi "del benessere individuale e collettivo" e di "qualità della vita", senza che vi sia traccia, nell'insegnamento impartito dalle relative scuole, di tali informazioni. Al contrario, i programmi di studio delle scuole di counseling tradizionale sono ricchissimi di informazioni relative alla psicopatologia, ai disturbi e alle alterazioni psichiche.

Resta sempre molto ineffabile lo scopo per cui il counselor pone in essere queste attività, somministra test, utilizza metodiche di chiara derivazione psicologica e cerca di modificare atteggiamento e comportamento del cliente. Secondo i sostenitori del counseling tradizionale, queste attività sono svolte per favorire o mantenere una ottimale condizione di benessere, ma secondo la giurisprudenza e l'ordine degli psicologi, tale attività resta di competenza psicologica.

La Sentenza n° 39339 del 2017 della suprema Corte di Cassazione (Sentenza 39339-2017), ha chiarito, per l'ennesima volta, e con estrema chiarezza, come tutte le attività di counseling che si rivolgano alla cura di problemi o disturbi psichici siano da considerare di competenza psicologica e, se poste in essere da altre categorie, professionali o non professionali, integrano la fattispecie di reato di abuso della professione di psicologo.

E' interessante osservare come, con questa sentenza, la Suprema Corte non abbia soltanto giudicato la legittimità della pratica più affine a quella dello psicologo, ossia quella del counselor, ma si sia espressa con molta chiarezza nei confronti di qualsiasi pratica o disciplina che, sotto la veste e il camuffamento della promozione del benessere, svolga in realtà una attività diagnostica o terapeutica di tipo medico o psicologico.

In particolare, la Suprema corte ricorda come, per esempio, "si è ritenuto costituire esercizio abusivo di professione: l'attività di un pranoterapeuta che, prima di imporre le mani, intrattenga approfonditi colloqui su aspetti intimi della vita dei pazienti, per diagnosticare problematiche psicologiche eventualmente all'origine dei disturbi da loro lamentati (sez. 6, n° 16562 del 15/03/2016; Sez. 6, n. 17702 del 03/03/2004, Rv. 228472)".

E' assolutamente evidente che il principio espresso dalla Suprema Corte resta valido e applicabile anche in tutti i casi analoghi di svolgimento di attività da parte di naturopati, counselor, operatori olistici o di discipline bionaturali,

massaggiatori e tutti coloro che, operando sostanzialmente come guaritori, integrino lo svolgimento e la pratica delle loro tecniche di analisi, manipolative o meno, con una attività sostanzialmente diagnostica di tipo psicologico. Ciò vale, quindi, per l'iridologo che si informa su patologie pregresse del cliente allo scopo di rilevare "scompensi o squilibri energetici", o per l'operatore di discipline bionaturali il quale pratichi la sua attività sulla base di informazioni e valutazioni di carattere psicologico, relative a disturbi, alterazioni dello stato di salute fisica o psichica, disagio e problemi lamentati dal cliente.

Non si può parlare, invece, di abuso di professione, quando l'attività di analisi fondata sul colloquio (o su test estranei alla pratica medica e psicologica) sia rivolta a fornire un quadro approfondito della personalità del cliente, in relazione al suo stile di vita e al suo atteggiamento verso di essa, in quanto tale attività di analisi sia esclusivamente rivolta a fornire una consulenza in materia di qualità della vita e non certo a risolvere problemi di qualsiasi natura (e tantomeno a prescrivere alcunché).

Infatti, l'attività di consulenza olistica è nata proprio per colmare una grave lacuna della medicina e della psicologia, e porsi in netta autonomia rispetto a quella medica e psicologica, utilizzando un proprio metodo e un proprio Codice deontologico. La legittimità della attività di counseling integrato è quindi confermata dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione, la quale ha precisato, ancora una volta, come semplici artifici terminologici e linguistici per descrivere una attività diagnostica o terapeutica di tipo psicologico da parte di counselor tradizionali, naturopati o operatori olistici, sia pratica penalmente perseguibile.

Già nel 2013, la Suprema Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 15006 del 2 aprile 2013, aveva affermato che l'esercizio delle attività di controllo sulle intolleranze alimentari, la verifica dei bisogni nutritivi e della corretta assunzione di alimenti sono "tipiche del medico chirurgo specializzato in scienze dell'alimentazione", ed esercitarle senza titolo costituisce esercizio abusivo della professione medica e, che lo svolgimento in modo continuativo di queste "complesse attività" sia "riservato all'esperto in scienze dell'alimentazione".

Dunque, integra il reato sopra citato anche la condotta di chi si "limiti a dare ai propri clienti, consigli sullo stile di vita e di natura alimentare, pur senza prescrivere o eseguire esami diagnostici".

Come si diceva, i codici deontologici elaborati per giustificare una attività di chiara competenza psicologica, ma camuffata sotto altro nome e utilizzando una terminologia "non psicologica" sono numerosi, e tutti descrivono il counseling in maniera ineffabile, senza mai definirne l'oggetto se non utilizzando vaghe espressioni che richiamano la cura dello stile e della qualità della vita. Tutti si contraddicono immediatamente, tuttavia, quando pretendono di riservare al counselor anche la diagnosi psicologica (spesso, sulla base dei principi e dei dati forniti dal DSM, ossia il manuale diagnostico degli psichiatri!), la gestione del malessere o del problema lamentato dal cliente esistenziale o legato a contingenti situazioni quotidiane di vita, - o la cura del disagio psichico e dello stile di vita.

Quanto sopra esposto costituisce, in realtà, la pratica più tipica messa in atto in funzione terapeutica dal counselor. La falsa, ingannevole e illecita possibilità, attribuita al counselor, di suggerire vie naturali e stili di vita virtuosi nasce con il business del counseling, importato in Italia insieme con prodotti, corsi e discipline più o meno scientifiche che giustificassero il ruolo di counselor come di "psicologo" alternativo da consultare per problematiche non gravemente patologiche. In realtà, proprio la Corte di Cassazione (si veda sopra), così come la conferenza congiunta dei Ministeri della Salute, dello Sviluppo economico e della Giustizia, hanno definitivamente e ufficialmente dichiarato che tale attività è di competenza psicologica, e hanno escluso dall'elenco di cui alla legge n° 4 del 2013 proprio le associazioni di counselor che promuovevano tale attività come di competenza dei counselor.

Per questo motivo ci pare indispensabile diffondere una conoscenza dei principi etici e deontologici in materia di salute e benessere che sia rispettosa della legislazione vigente e conforme alle linee guida, ai pareri e alle sentenze che in questi ultimi anni si sono espressi in proposito (ma ignorate da quasi tutti gli operatori del settore).

Quale sia, invece, l'attività professionale del counselor, in forma di legittima consulenza, quindi, e non di attività operativa sulla salute psichica del

paziente come nelle scorrette interpretazioni sopraindicate, emerge nella formulazione dell'articolo seguente.

Articolo 3

Il Consulente considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il miglioramento della qualità della vita dei suoi clienti e del prossimo secondo la visione biopsicosociale della salute.

In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace, al solo scopo di favorire la loro capacità autonoma di prendere decisioni relative al miglioramento dello stile di vita globale, senza mai sostituirsi al cliente né ad altre categorie professionali nella analisi e nella gestione di tutte le situazioni che riguardano la vita di quest'ultimo.

Il counselor ad indirizzo integrato aiuta il cliente ad impostare la propria vita sulla base dell'idea del controllo razionale ed equilibrato sulla gestione della vita emotiva e affettiva.

Il Consulente è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri, anche se non direttamente e non intenzionalmente, per il solo fatto di aver fornito informazioni tramite il rapporto di consulenza; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e dei clienti destinatari della sua prestazione professionale.

Il Consulente deve prestare la massima attenzione per far sì che la sua attività di consulenza, e quindi informativa e non prescrittiva, non crei in alcun modo una qualsiasi forma di dipendenza o condizionamento diretto sulle scelte di vita del cliente. Il Consulente è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

In questo articolo si illustrano più specificamente gli strumenti a disposizione del Consulente per lo svolgimento della sua attività professionale. La "missione" del Consulente consiste nell'accrescimento delle conoscenze sul comportamento umano e nell'utilizzazione di tali conoscenze per promuovere il benessere psicofisico del singolo individuo, del gruppo e dell'intera comunità umana. In tale concetto è compresa la considerazione del valore positivo della "empatia" come frutto della capacità di comprensione dei bisogni e delle qualità dell'altro, ma anche il principio fondamentale secondo cui l'intervento del counselor sarà produttivo di effetti benefici ove generi una migliore capacità di comprensione di sé e del prossimo, dalla quale possa discendere una condotta più consapevole dei dati di realtà, più aderente ad essi, e quindi maggiormente in grado di produrre i risultati desiderati.

È in questo senso, infatti, che l'attività svolta dal counselor è di tipo formativo e fondata sul principio olistico, secondo il quale la consapevolezza del legame che esiste tra tutti gli aspetti della vita della persona farà emergere qualità e risorse che prima erano solo latenti, e che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita della persona e del suo prossimo.

Il ricorso alla razionalità, cui si fa riferimento, si riferisce anche alla necessità che la vita di ogni individuo sia improntata alla ricerca razionale e olistica della felicità. Ciò non significa che la sfera creativa, affettiva, relazionale non debba avere il suo spazio, ma soltanto che una vita "buona", secondo la consulenza e formazione olistica, è quella che non è guidata da istinti, condizionamenti e schemi mentali. L'azione razionale, secondo il sociologo Pareto, è quella che può essere giudicata in maniera condivisa come oggettivamente adatta agli scopi cui era destinata. Max Weber, in proposito, riteneva come essa non dovesse essere solo descritta, ma anche compresa e spiegata, e questo processo può essere attuato soltanto facendo ricorso alla razionalità.

Il Consulente deve essere consapevole delle sue possibilità di incidere sulla vita altrui, non certo perché egli abbia il compito di condizionarla direttamente, ma solo perché, fornendo un chiarimento e una analisi delle caratteristiche dello stile di vita e del comportamento del cliente, è in grado di favorire l'emersione di quella consapevolezza che può produrre il cambiamento. Egli ha quindi il dovere di non trascurare tutti quegli elementi

che potrebbero condurlo ad un uso negativo delle proprie capacità di influenzare il prossimo e di non abusare della fiducia e della dipendenza nei suoi confronti del cliente.

Nella relazione che intercorre tra quanti si rivolgono al Consulente come portatori (non sempre consapevoli) del bisogno di aiuto in senso olistico (cioè legato alle caratteristiche proprie di ogni individuo inteso come unità di mente e di corpo), e chi possiede gli strumenti per analizzare e soddisfare tale bisogno, va ad instaurarsi una collaborazione caratterizzata dalla fiducia nel professionista, e da una corrispondente forte dipendenza nei confronti di quest'ultimo.

Proprio per il fatto che l'attività di consulenza del benessere non è prevista né regolamentata dalla legge, a maggior ragione il Consulente deve sentire la forza della responsabilità professionale, che deve condurlo, in ogni momento, alla consapevolezza del proprio specifico ruolo.

Articolo 4

Nell'esercizio della professione, il Consulente rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

Il Consulente si ispira, nell'esercizio della sua attività e nella propria visione della vita, ai principi e ai contenuti della psicobiologia del benessere, e utilizza metodi e tecniche autonome di tipo scientifico e integrato, non di competenza psicologica o medica, salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui il Consulente opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario

ed il committente dell'intervento di consulenza non coincidano, il Consulente tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso.

Questo articolo è il fondamento etico della struttura del codice deontologico. Esplicitando il valore dei principi fondamentali della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo all'interno dell'agire professionale, si è inteso raggiungere il doppio obiettivo di definire i principi etici della professione e la sua natura laica.

Questo è il modo di "guardare il mondo" del counselor, la sua "laicità" intellettuale, che non può non "ricadere" sul suo modo di accogliere una persona, prima ancora che uno specifico contratto possa descriverla come cliente, paziente o utente od altro. La consulenza del benessere è una materia laica, portatrice di valori psicobiologici e antropologici imperniati sui concetti di individualità e soggettività. I principi della psicobiologia cui si fa riferimento sono quelli che vedono l'essere umano come frutto dell'evoluzione, superando la dicotomia cartesiana tra corpo e mente, e considerando l'individuo nella sua globalità, come cercatore di una condizione di benessere biopsicosociale che non è solo assenza di malattia.

Anche per questo motivo il counselor non può avallare, suggerire e neppure prendere in considerazione il ricorso a metodi di cura o rimedi che si richiamano, nei loro pretesi effetti, a processi di guarigione attivati dalla fede in Dio (quello cristiano e anglicano, nel caso dei fiori di Bach) o in dei e entità soprannaturali (come nel caso di tutti i rimedi e le cure ispirate alla antica medicina tradizionale cinese, o ayurvedica). La fede (tanto più se quella limitata alla propria guarigione) è incompatibile con il pensiero critico che deve animare tutta l'attività di un counselor ad indirizzo integrato, nel pieno rispetto delle scelte personali di ognuno.

Il Consulente si accerta che i metodi e le tecniche utilizzati siano coerenti con i principi della consulenza del benessere e non si pone in contraddizione con essi, sia sconfinando nell'ambito di competenza di altre categorie professionali, sia indulgendo in pratiche prive di fondamento scientifico con l'atteggiamento acritico del guaritore, anziché adottando uno spirito da ricercatore.

Il riferimento all'approccio, al pensiero e al metodo scientifico che caratterizza il consulente scientifico in naturopatia è anche quello che lo distingue dalla figura non professionale del counselor descritta altrove e insegnata dalle scuole commerciali di counseling. Ciò significa che tutti coloro che siano stati formati al counseling inteso come cura di disturbi e patologie lievi di origine psichica, come la quasi totalità di coloro che si dichiarano counselor, non possono riconoscersi né essere riconosciuti all'interno dei principi fondamentali di questo nostro Codice.

Il Consulente deve chiarire nei contesti istituzionali in cui opera l'imprescindibilità di tali principi, tanto più nei casi in cui sorgano dei conflitti tra interesse dell'istituzione ed il diritto del cliente al rispetto della propria dignità, riservatezza, autonomia.

Si tratta, nel caso in esame, della situazione molto tipica e concreta del Consulente che presta la sua attività all'interno di una organizzazione commerciale, sia in veste di informatore scientifico, sia in quella di professionista del benessere.

Il conflitto di interessi tra la necessità di promuovere prodotti o rimedi e quella di informare correttamente il pubblico e i clienti circa le caratteristiche di essi deve necessariamente risolversi nel senso di astenersi dallo svolgere, anche se indirettamente, qualsiasi attività di promozione commerciale, per quanto egli possa in buona fede essere convinto della validità e dell'efficacia della cura. Si pensi al caso del Consulente che opera in collaborazione con centri estetici o benessere, farmacie o parafarmacie, erboristerie, negozi di prodotti alimentari o dietetici.

L'imprescindibilità dei principi sovraesposti è riaffermata anche al cospetto di un committente diverso dal destinatario dell'intervento: infatti, dovrà comunque essere sempre quest'ultimo il soggetto tutelato prioritariamente perché è lui il soggetto debole e fragile nel processo terapeutico, e questa condizione di asimmetria va compensata proprio attraverso il riconoscimento della priorità di tutela già enunciata. Questo articolo, definendo la laicità della professione del consulente del benessere, la incardina alle scienze, ed in generale alla sfera del sapere, e con esse si sottrae alle influenze ideologiche e confessionali ed ai pregiudizi che discriminano le diverse soggettività o

comunità, oltre che a interessi economici e commerciali, così perseguiti diffusamente nella pratica del counseling tradizionale.

Un Consulente adeguatamente formato professionalmente e la cui attività e visione della vita sia ispirata da un approccio scientifico alla realtà non dovrebbe essere condizionato da istanze morali o ideologiche in modo tanto totalizzante da smarrire il respiro laico del proprio agire tecnico – professionale.

Articolo 5

Il Consulente è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi in tutte le discipline che si occupano, a diverso titolo, di benessere e qualità della vita.

Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

Il Consulente impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente, aspettative infondate. Quando gli strumenti di analisi e di consulenza nella cura della persona che egli utilizza nella relazione di consulenza non abbiano il conforto della conferma di studi scientifici, egli è tenuto a renderlo noto al cliente, specificando quali siano le affermazioni supportate da evidenze scientifiche rispetto a quelle frutto della propria elaborazione e interpretazione personale.

Questo articolo delinea la figura del Consulente come scienziato. Proprio perché la scienza è per sua natura costantemente in progresso, per cui la ricerca e la sperimentazione sono in continua evoluzione, si richiede che il professionista si sottoponga ad una formazione permanente, sia attraverso la partecipazione a seminari e a congressi, sia attraverso lo studio di pubblicazioni rilevanti, in particolare di articoli pubblicati in riviste di carattere internazionale.

Il riferimento, certo e costante, a pensiero e metodo scientifico è comune a tutte le professioni regolamentate anche tramite un apposito Codice deontologico. La professione di Psicologo, che costituisce il modello ispiratore della figura del Consulente, nasce e si definisce, infatti, in Italia, attraverso la fondazione della r di Psicologia, la quale affermava nel suo Statuto, pubblicato nel 1911, che la società ".. ha il fine di promuovere gli studi scientifici condotti con metodo scientifico".

Non c'è ragione di pensare che l'attività di consulenza e formazione non debba sottostare alle disposizioni contenute nei principi e nella metodologia olistica, nonostante il Consulente debba necessariamente gestire situazioni che sfuggono, di per sé, alla possibilità di indagine scientifica intesa in senso stretto, come misurazione quantitativa di fenomeni.

Il riferimento al pensiero e al metodo scientifico resta quindi sempre valido, ma costituisce una aspirazione, una linea di tendenza, una guida della condotta e del giudizio, una forma di ricerca della verità condotta con il massimo rispetto possibile per la coerenza, l'imparzialità, l'apertura mentale a critiche e confutazioni, il rifiuto di riferimento a dogmi o ideologie.

Riferendosi, invece, al pensiero e al metodo scientifico, come nel presente codice deontologico, si afferma il dovere professionale di riconoscere il proprio giudizio come probabilistico e non certo. In altre parole, il Consulente è tenuto a illustrare le diverse possibilità che si offrono al cliente senza indicarne una o alcune come migliori solo per il fatto che abbiano dato buoni risultati, se ciò è avvenuto in condizioni non controllate, o semplicemente perché esse gli appaiono come più vicine al suo sentire, al suo sistema di valori o alle conoscenze e competenze che più gli appartengono.

Nei casi in cui la competenza del Consulente sia limitata, questi, ai sensi del presente articolo, ha il dovere di denunciare i limiti del proprio sapere. Questo articolo evidenzia l'importanza di un atteggiamento di prudenza, e il ricorso consapevole alla propria competenza e coscienza nell'utilizzare strumenti come i test e nuovi concetti o strumenti.

Quanto ai primi, si ricordi che il Consulente non può e non deve utilizzare strumenti o test diagnostici o terapeutici di competenza medica o psicologica, ma solo quelli che la sua formazione in counselor in psicobiologia gli hanno fornito, in quanto non legati alla necessità di formulare una diagnosi, ma solo rivolti a conoscere meglio, da diverse angolazioni, gli aspetti più significativi della vita del cliente in vista della promozione del suo benessere.

Quanto ai secondi, egli deve adottare anche qui il tipico atteggiamento scettico e prudente del ricercatore scientifico nell'illustrare le innumerevoli novità e scoperte in materia di salute di cui tutti, e quindi anche i clienti, veniamo a conoscenza tramite i mass media e il web.

Il Consulente deve essere in grado di indicare passo per passo su quali risultati scientifici si basano le sue osservazioni, non dare mai nulla per scontato e riflettere, facendo riflettere, circa la validità, l'utilità e l'efficacia di ogni strumento di analisi e di cura della salute.

Si intende chiarire ancora una colta come la conoscenza del significato e dei meccanismi epistemologici di qualsiasi metodo, rimedio, farmaco o strumento di cura, da parte del consulente non è mai rivolta alla sua applicazione o prescrizione, ma all'informazione, corredata dove possibile di conferme scientifiche, circa la sua validità ed efficacia, così come scientificamente definita.

Quanto al fatto che egli non deve suscitare nel cliente aspettative infondate, si consideri che questo fenomeno è molto più diffuso di quanto possa apparire a prima vista. Spesso, trascinati dall'encomiabile passione per la cura della salute del prossimo, si è portati a sottovalutare l'importanza dell'effetto placebo, della suggestione e di tutti i processi di guarigione che attualmente non conosciamo, ma che pur tuttavia agiscono nel produrre un miglioramento dello stato di salute del cliente.

Affidarsi al proprio entusiasmo, o a procedure, protocolli o sistemi di gestione della relazione d'aiuto che appaiono innocui ma efficaci, rischia appunto di indurre illusorie speranze di miglioramento nel cliente, anziché renderlo consapevole dell'importanza di una sua partecipazione attiva al processo stesso.

Naturalmente, non si tratta di semplice violazione deontologica, ma di vero e proprio reato, il prospettare al cliente, in sostituzione di una diagnosi psicologica, una diagnosi alternativa sotto forma di espressioni di fantasia come" squilibrio energetico o omeostatico".

Se il counselor non è in grado di fornire la dimostrazione scientifica della sua esistenza e gravità, ma si limita a suggerire cure atte a "normalizzare tale equilibrio" egli sta sfruttando la credulità del suo cliente e suscitando in esso

aspettative totalmente infondate di guarigione da un disturbo che egli non è neppure in grado di dimostrare esistente.

Articolo 6

Il Consulente accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, rifiuta di fornire la sua consulenza.

Il Consulente salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicobiologici di consulenza e di formazione, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.

Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

L'art. 6 si riferisce esplicitamente alla difesa dell'autonomia professionale, sottolineando l'obiettivo della tutela del gruppo professionale stesso nei confronti, soprattutto, di professioni di confine non normate nelle loro competenze con precisione e non oggetto di regolamentazione legislativa.

Si pensi, in particolare, a tutte le attività più o meno professionali di consulenza svolte nell'ambito di pratiche New age, di massaggio, di ginnastica o di semplice ricerca di benessere, culturali o artistiche, oppure a quelle svolte da coach, trainers o "motivatori" e counselor psicologici tradizionali (che si appropriano di metodi e strumenti psicologici che non potrebbero utilizzare); ma non è da escludere l'appropriazione della competenza del Consulente, in assenza di riconoscimento legislativo, da parte di medici, psicologi o counselor che non hanno alcuna competenza in materia di benessere e di ricerca della qualità della vita.

Tale principio si fonda sulla convinzione universalmente condivisa che ogni atto professionale debba basarsi sul possesso di competenze specifiche, acquisite attraverso un altrettanto specifico ed appropriato iter formativo e mantenute ad un elevato livello di standard qualitativo, mediante una costante

attenzione alla formazione ed alla corretta applicazione delle competenze maturate, in senso scientifico ed etico insieme.

Può accadere nella pratica professionale che si presenti la necessità di costruire un'integrazione degli interventi. Questa può produrre una certa confusione sulla funzione formativa della professione che collude con l'eventuale presenza di incertezze interne alla comunità professionale rispetto ai propri confini, portando ad una difficoltà di individuazione e riconoscimento dei propri specifici contenuti professionali e di quelli altrui.

Questo articolo indica alla coscienza professionale la necessità di contrastare sia una confusiva e disfunzionale sovrapposizione di ruoli e di compiti, sia i tentativi di appropriazione di funzioni e prestazioni di consulenza del benessere da parte di altri professionisti, non lasciando a questi ultimi la possibilità di decidere come debbano essere effettuati degli atti professionali specifici del Consulente, che senza un'adeguata preparazione sarebbero forieri di danno per l'utenza.

Articolo 7

Nello svolgimento delle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, il Consulente valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.

Il Consulente, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

Questo articolo regola la stessa problematica descritta nell'art. 5, ma in relazione ai terzi. La norma prevede che il Consulente fornisca informazioni e formuli interpretazioni sulla base di informazioni valide e attendibili, indicando dati e fonti, presentando il suo giudizio come ipotetico e pertanto non potendo escludere altre ipotesi interpretative.

Ciò, ben lungi dal far apparire la sua capacità come limitata, rende conto del fatto che nel mondo vastissimo e variegato della salute e del benessere, e non solo in quello del counseling, a seconda della prospettiva in cui ci si pone, della visione biomedica o biopsicosociale adottata, delle proprie esperienze di vita, i giudizi possono essere di tenore diverso.

Il Consulente evita di esprimere giudizi su fatti e persone di cui non ha conoscenza professionale. L'esame diretto può essere escluso solo se i giudizi professionali sono fondati su una documentazione adeguata e attendibile (per esempio una relazione scritta o orale di un professionista abilitato). Si richiama, in questo articolo, quanto già scritto a proposito della necessità, per il Consulente, di non indurre illusorie speranze e non informare circa cure o rimedi quando non si abbiano a disposizione dati sufficienti, di provenienza affidabile, e cioè da parte della letteratura scientifica.

Troppo spesso, infatti, pseudomedici, counselor tradizionali e altri terapeuti o guaritori suggeriscono o somministrano cure fondate soltanto su voci, dicerie, leggende metropolitane, "scoperte rivoluzionarie" prodotte da aziende del settore naturale, notizie tratte da catene di Sant'Antonio diffuse su Internet, e così via. Inutile sottolineare la stupidità e l'impraticabilità di tale comportamento per un counselor ad indirizzo integrato.

Articolo 8

Il Consulente contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli del presente codice, e segnala alla Associazione di categoria AssoConsulting i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

L'obbligo di contrastare l'esercizio abusivo della professione di Consulente si rende indispensabile proprio per le motivazioni etiche fin qui illustrate, e non tanto per difesa di prerogative o competenze professionali astrattamente intese. In assenza di una legge di regolamentazione, è importante che il Consulente difenda le proprie competenze in ambito di informazione, formazione, didattica e prevenzione in materia di salute (non di malattia).

La sua visione olistica, globale, della persona lo obbliga a possedere e aggiornare una competenza in diversi ambiti scientifici, a differenza dei diversi professionisti sanitari o psicologici, i quali adottano diversi approcci e possiedono competenze più specifiche, anche se più approfondite in singoli settori.

A maggior ragione, egli deve contrastare l'esercizio dell'attività di consulenza da parte di persone prive di una idonea e sufficiente preparazione teorico-pratica in materia di salute e di benessere, le quali pretendano di fornire consulti relativi a tutti gli ambiti di vita, come solo il Consulente sembra competente a fare.

Naturalmente, il Consulente non abusa del suo titolo per frodare o coprire millantatori, come in tutti i casi in cui collabori a qualunque titolo a iniziative di vendita o diffusione di pratiche magiche presentate come scientificamente fondate, o con persone che non si riconoscano, nei fatti, nei principi di rispetto per la propria dignità professionale e per il prossimo enunciati nel presente codice. E' il caso di coloro che formulino insieme col cliente un programma di correzione globale dello stile di vita basandosi sui risultati di test inaffidabili e privi di validità scientificamente provata, come i test di personalità basati su corrispondenze astrologiche o coi fiori di Bach, le diagnosi iridologiche o i test chinesiologici.

Articolo 9

Nella sua attività di ricerca il Consulente è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza.

Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nell'ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, il Consulente ha l'obbligo di fornire

comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l'autorizzazione all'uso dei dati raccolti.

Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato.

L'oggetto di questo articolo è il consenso informato per quanto attiene alle attività di ricerca del Consulente. Si divide in due parti:

- la prima riguarda il consenso informato espresso in piena libertà e con conoscenza di causa da parte del soggetto sperimentale o da chi ne ha la potestà giuridica, sia prima della ricerca come dopo, quando la sua natura lo richiedesse.
- La seconda riguarda il diritto dei soggetti sperimentali allo stretto anonimato. Il tema del consenso informato è, infatti, al centro di ogni trattazione che abbia come oggetto di studio la questione etica nella ricerca, sia che venga sperimentalmente condotta in laboratorio, sia che venga condotta sul campo.

Il consenso informato inserisce norme deontologiche per la salvaguardia della libertà, dignità, integrità della persona, e costituisce l'essenza stessa della ricerca quando questa sia basata sulla relazione tra sperimentatore e soggetto sperimentale.

La comprensione, per quanto è possibile, del disegno sperimentale della ricerca da parte del soggetto sperimentale, contribuisce ad attribuirgli libertà e autonomia nella relazione per quanto riguarda il consenso.

Infine, quando la ricerca fosse rivolta a soggetti che non sono in grado di esprimere il consenso, questo deve essere richiesto e ottenuto a/da chi ha la responsabilità legale. Per quanto riguarda il secondo punto, cioè la riservatezza e l'anonimato, si deve affermare il principio che il partecipante alla ricerca non debba essere mai riconoscibile personalmente, sia nella presentazione dei dati in sedi scientifiche o in altre sedi, sia attraverso i mezzi usati per la ricerca, come nel caso di situazioni audio o video registrate.

Articolo 10

Nello svolgimento della sua attività professionale, il Consulente, consapevole della necessità di non invadere il campo di competenza di altre categorie professionali, fornisce informazioni e chiarimenti in materia di benessere, non prescrive né "suggerisce" mai programmi dietetici alimentari specifici, rimedi, strumenti di cura, né fornisce consigli e suggerimenti solo perché legati alle proprie convinzioni, ma illustra sempre le diverse opzioni a disposizione del cliente, i pro e contro di ogni scelta, i limiti e le possibili conseguenze, positive e negative, di ogni opzione, esprimendo un proprio parere argomentato e motivato sulla base di documentabili evidenze provenienti dalla letteratura scientifica, ma prestando attenzione a che la scelta definitiva sia frutto della determinazione consapevole e libera del cliente.

Quando il programma di consulenza e di formazione contempla la possibilità di utilizzo di supporti, strumenti di gestione e di modificazione del proprio stile di vita che possano in qualunque modo interferire con la cura medica o psicologica, è tenuto a segnalare per iscritto al cliente la necessità di sottoporre tale programma al medico, allo psicologo o allo psicoterapeuta curante o alla figura professionale sanitaria di riferimento, ribadendo e qualificando la propria attività di consulenza come informativa e mai prescrittiva.

E' sembrato indispensabile ribadire e approfondire quanto già esposto negli articoli precedenti a proposito della peculiarità della attività di consulenza, che non è prescrittiva ma descrittiva, non è terapeutica in senso clinico, non è operativa ma informativa, e non ha lo scopo di produrre direttamente modificazioni nell'atteggiamento, nel comportamento e nella visione della vita del cliente.

Con l'instaurarsi della relazione di consulenza, le parti assumono ciascuna le proprie responsabilità: nella consulenza e formazione al benessere il cliente non è il paziente, soggetto passivo di un intervento diagnostico o terapeutico nel quale egli non ha voce in capitolo, avendo il solo obbligo di mettere a

disposizione il proprio corpo, fondamentalmente, a favore del terapeuta, in modo che quest'ultimo possa formulare una diagnosi e applicare la cura.

Al contrario, come il Consulente assume il suo ruolo e le sue responsabilità (quelle illustrate in questo codice), così il cliente deve essere edotto e reso consapevole fin dal primo momento che egli è il protagonista della relazione, e che ogni decisione in ordine a possibili modificazioni nel suo atteggiamento e stile di vita nasce da una consulenza condotta insieme, consulente e cliente, ma rispetto alla quale solo quest'ultimo sarà responsabile, dovendo attivarsi per produrre concretamente un cambiamento che vada nella direzione della qualità della vita.

In questo senso l'attività di consulenza si configura come attività non tanto preventiva o terapeutica, quanto informativa, educativa e formativa, rivolta alla definizione dei termini del problema, alla sua scomposizione in problemi più piccoli, alla loro analisi, condotta insieme al cliente stesso (e non autonomamente come avviene in medicina e in gran parte della psicoterapia), alla individuazione dei punti critici e delle possibili modalità di intervento.

Tutto questo impegnativo lavoro richiede che il Consulente, forte di una conoscenza approfondita dei principi e delle nozioni fondamentali in tutte le discipline che si occupano di salute in senso biopsicosociale, adotti, dichiarandolo espressamente, un preciso approccio alla relazione, e cioè quello scientifico.

La sua consulenza, in altre parole, non può e non deve limitarsi all'esposizione del proprio parere, fondato soltanto sulla sua esperienza e sulla conoscenza superficiale del problema e delle sue implicazioni: al contrario, tutti gli aspetti legati alla vita della persona, alla sua qualità e la sua gestione quotidiana, devono essere affrontati con spirito critico, competenza e quella conoscenza della realtà che, di base e in prima battuta, solo la scienza e non certo l'intuizione, le credenze, le opinioni, per quanto diffuse, possono fornire.

Non spetta al Consulente, quindi, dare consigli o suggerimenti, fornire pareri o opinioni: egli deve fornire al cliente dati, in primo luogo, scientificamente fondati e argomentati, e poi prospettare diverse opzioni, ognuna corredata, dove possibile, della probabilità ragionata circa il suo accadimento, le sue possibili conseguenze e implicazioni. Spetterà poi al cliente, sulla base del proprio insondabile mondo interiore, prendere ogni

decisione relativa al suo stile di vita. Ma questa scelta sarà possibile ed efficace se egli avrà potuto, con l'aiuto del Consulente, confrontarsi, leggere il problema osservandolo da una diversa angolazione (quella che il Consulente gli farà vedere), analizzare sulla base di dati, e non di opinioni, i termini della questione.

Articolo 11

Il Consulente è strettamente tenuto al segreto professionale.

Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Il rapporto che il Consulente intrattiene con il cliente è per sua natura confidenziale.

Se il rapporto professionale non fosse tale e il destinatario della relazione di aiuto non ritenesse riservato quanto comunica, ciò lo indurrebbe ad alterare, nascondere o ad omettere informazioni che possono essere necessarie affinché il processo analitico, formativo ed educativo sia efficace.

E' evidente, infatti, che solo la conoscenza approfondita di tutti gli aspetti della vita del cliente permette al Consulente di condurre e portare a termine un processo di consulenza corretto ed efficace.

Nulla dovrà essere tralasciato, riguardo agli aspetti cognitivi, affettivi, relazionali che riguardano la vita del cliente.

Tutto ciò al solo scopo di mettere quest'ultimo nella condizione privilegiata di potersi osservare da diverse angolazioni, con piena accettazione ma anche con spirito critico, in modo da far emergere, tramite il colloquio, aspetti della sua vita dati per scontati, e che invece nascondono significati diversi, oppure per dare senso e individuare un filo conduttore all'interno della catena dei diversi eventi della sua vita.

La fiducia, quindi, diventa un requisito indispensabile perché la relazione possa svolgersi nella maniera migliore, e più utile per entrambi.

Il riferimento ad essa, quindi, rende strettamente confidenziale anche il fatto stesso che il cliente si sia rivolto al Consulente: quest'ultimo non potrà rivelare non solo, naturalmente, il contenuto e l'oggetto della consulenza, ma anche la sua durata e il periodo nel quale essa ha avuto luogo.

Articolo 12

Il Consulente si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Il Consulente può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Quanto previsto in tale articolo rafforza e specifica il contenuto dell'art. 11. Il Consulente non deve violare il segreto professionale neanche in occasione di una testimonianza processuale (art. 200 codice di procedura penale). È privilegiata la necessità terapeutica rispetto a quella giudiziaria. Il cliente, avendone il diritto, può autorizzare il Consulente a testimoniare su quanto da lui conosciuto professionalmente. Perché il consenso sia valido deve essere informato, e cioè il soggetto deve rendersi conto delle conseguenze della testimonianza, e deve essere valido nel senso che deve essere prestato da persona in grado di vagliare, giudicare e decidere per quanto lo riguarda in argomento. Nell'interesse del Consulente tale consenso dovrà essere dimostrabile o documentabile con una dichiarazione scritta o tramite testimoni.

Articolo 13

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, il Consulente limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del

proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Questo articolo è uno dei più complessi da interpretare. Prevede l'obbligo di referto e della deroga al segreto professionale per la tutela della salute del cliente o di terzi. In alcuni casi il Consulente è obbligato a denunciare fatti costituenti reato e particolarmente nei casi in cui rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (per esempio il Consulente che riveste il ruolo di consulente tecnico d'ufficio o che opera quale dipendente di un ente pubblico). In ogni caso, sia di fronte al referto che di fronte alla denuncia, l'articolo in esame esige che il Consulente limiti la trasmissione delle sue conoscenze allo stretto necessario, ai fini di tutelare la salute psicofisica del cliente.

Enunciazione giustamente programmatica, ma che nell'attualità della vita potrebbe rendersi difficilmente applicabile. Facciamo un esempio: cosa fare se il cliente dice di aver acquistato un'arma per uccidere se stesso o la sua convivente? In questi casi dovranno bilanciarsi attentamente gli interessi in gioco per cui il bene protetto con la riservatezza abbia un contraltare altrettanto forte nella tutela della vita e della salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. L'infrazione che egli compie attraverso la rivelazione deve essere giustificata da una ragione, la quale deve essere oggettivamente di particolare gravità.

Articolo 14

Il Consulente, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento. È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.

Questo articolo affronta l'area degli interventi rivolti a gruppi di individui, dove ai diritti ed alle regole definiti per la relazione professionale con un singolo soggetto si sovrappongono i diritti e le regole dello specifico contesto operativo gruppale. Fra gli articoli che trattano del segreto professionale questo risponde alla necessità di fare emergere alcuni elementi di rilevanza deontologica di quest'area dell'intervento professionale che interseca molti settori della consulenza del benessere, che si è significativamente espansa sia sul versante teorico che su quello di metodologie, strumenti e setting specifici.

La consulenza e formazione del benessere, per la sua finalità informativa, educativa e formativa, si rivolge anche a gruppi di formazione, cioè persone che vogliono dedicare la propria vita professionale allo svolgimento di questa attività, ma anche a coloro che desiderino semplicemente migliorare la qualità della propria vita, attraverso il confronto con un gruppo di studio e di formazione.

L'articolo tratta i temi del contratto professionale e della riservatezza in termini molto generici. Infatti, i settori di attività del Consulente con gruppi sono diversificati e spaziano dal campo strettamente didattico della informazione sui principi del benessere e della ricerca di una migliore qualità della vita (naturopatia, scienza dell'alimentazione, psicobiologia della salute e del benessere), fino all'attività di consulenza e formazione direttamente proposta all'interno di gruppi di crescita personale o di formazione, nei quali ogni partecipante si confronta con gli altri sui temi che riguardano la propria storia individuale.

La norma pone due imperativi: l'attività di consulenza e formazione con gruppi necessita di un'esplicitazione chiara delle specifiche regole che lo governano; il Consulente deve porre in essere quanto nelle sue possibilità affinché i soggetti che partecipano ai gruppi, pur non essendo legalmente tenuti al segreto come lo è il professionista, rispettino il diritto soggettivo di ciascuno alla riservatezza sulle informazioni che li riguardano.

All'interno di un gruppo, il singolo individuo deve rispettare il diritto di ciascuno a esprimersi avendo le stesse opportunità, in termini di tempo, di attenzione e di ascolto, di chiunque altro: interpretare gli incontri di gruppo come strumento per esporre i propri problemi senza considerare quelli degli altri, intervenire interrompendo la lezione o la discussione per esporre i propri problemi o pareri personali, impedisce lo svolgimento di un serio lavoro di consulenza e formazione.

Nella norma si usa l'espressione su o attraverso gruppi perché, proprio per l'eterogeneità della materia, il gruppo può essere "oggetto" dell'intervento, o "strumento" attraverso il quale si interviene per finalità diverse, esterne o interne al gruppo o ad una parte di esso.

Il Consulente deve essere in grado di catalizzare un'attenzione etica dei soggetti all'interno del lavoro di consulenza e formazione, in primo luogo attraverso l'assunzione di una posizione professionale deontologicamente corretta ed in secondo luogo attraverso un'attivazione diretta dei soggetti circa i vincoli che sono chiamati ad assumere reciprocamente all'interno di un gruppo.

Lo scopo della norma è, infatti, anche quello di tutelare l'utenza in relazione alla possibilità che la situazione di lavoro in gruppo possa mettere a rischio il diritto soggettivo alla riservatezza.

Il Consulente ha anche la responsabilità di valutare quando è necessario "impegnare" i soggetti, selezionando i contesti gruppali in cui si pone il problema della riservatezza e quelli in cui non sono messe in gioco istanze individuali o informazioni personali che, nei termini della normativa sulla difesa della privacy, possono essere definite "sensibili" e necessitano di tutela.

Si consideri che nella consulenza e formazione del benessere come quella ad indirizzo integrato, a differenza di quella tradizionale psicologica, o in molte attività di gruppo condotte al di fuori dei principi e delle regole della psicoterapia, non esiste una netta separazione tra attività didattica e formativa.

La consulenza e formazione ad indirizzo integrato, in particolare, tende proprio a far emergere come il problema di uno possa essere il problema di tutti, e che anche nel corso di una attività apparentemente limitata alla didattica di tipo frontale, in realtà, il ruolo e la partecipazione attiva di ogni componente del gruppo sono importanti e sollecitati proprio per favorire il processo di emersione degli aspetti critici ai fini di una loro correzione.

Tutto ciò, si ricorda per l'ennesima volta, non per far emergere e curare aspetti patologici di qualche tipo, ma per rendere consapevoli i partecipanti circa la loro concreta possibilità di intervenire sulla propria vita per migliorane la qualità.

Nella consulenza e formazione del benessere, quindi, non è possibile discriminare esattamente tra un gruppo terapeutico e un gruppo di formazione, ove nel primo si pone anche un problema di riservatezza su chi ne faccia parte,

mentre ciò può essere poco o per nulla rilevante nel secondo caso: il gruppo, nella consulenza, è sempre olisticamente composto di elementi attivi e partecipi del tutto.

Articolo 15

Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, il Consulente può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.

Si indica qui la condotta da tenere nei confronti dei colleghi o di altri soggetti tenuti al segreto professionale quali, per esempio, medici, psicologi, educatori, assistenti sociali e avvocati, quando l'attività del Consulente si concretizzi in una collaborazione con gli stessi. Si presuppone che tale collaborazione esista con il consenso da parte dell'avente diritto.

Il codice deontologico prescrive che le informazioni fornite siano strettamente collegate al tipo di utilizzazione prevista nel rapporto di collaborazione.

Articolo 16

Il Consulente redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l'anonimato del destinatario della prestazione.

Anche questo articolo si riferisce al principio deontologico generale relativo al diritto alla riservatezza (vedasi anche gli artt. 4, 9, 11, 12, 13, 15 e 17). Nella fattispecie di questo articolo, l'espressione del principio relativo al diritto alla riservatezza concerne il caso delle comunicazioni scientifiche.

Si fa riferimento all'obbligo, da parte del Consulente, di redigere le comunicazioni scientifiche omettendo i nomi dei destinatari delle prestazioni

cui si fa riferimento nell'ambito di tali comunicazioni e facendo ricorso dunque, per indicare le persone, alle sole iniziali, a sigle, o a nomi di fantasia.

Il Consulente è obbligato ad omettere nelle sue relazioni qualsiasi particolare che possa condurre all'individuazione, da parte di un fruitore della comunicazione scientifica, dell'identità del destinatario della prestazione.

Lo spirito di questo articolo obbliga il Consulente alla salvaguardia dell'anonimato del destinatario della prestazione anche quando la comunicazione scientifica non consista in uno scritto o intervento orale, ed assuma invece forme diverse come la videoregistrazione, oppure la lezione, il seminario, la conferenza divulgativa.

Il fatto che l'articolo precisi che l'obbligo del Consulente relativo alla salvaguardia dell'anonimato del destinatario della prestazione valga anche quando la comunicazione scientifica sia indirizzata ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale ha due scopi:

- il primo è quello di fornire la garanzia del fatto che informazioni relative al destinatario della prestazione possano essere divulgate: pubblicazioni scientifiche, come atti di convegni, possono essere acquistate o consultate anche dai non addetti ai lavori.
- il secondo è quello di fornire la garanzia del fatto che informazioni relative al destinatario della prestazione possano giungere a professionisti rispetto ai quali egli, per motivi diversi, può avere necessità di riservatezza.

Articolo 17

La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale. Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale. Il Consulente deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero alla Federazione dei Consulenti del benessere professionisti AssoConsulting. Il Consulente che collabora alla costituzione ed

all'uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.

La segretezza delle comunicazioni del cliente deve essere protetta anche attraverso la custodia ed il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale. Si consideri, in particolare, come la diffusione di Internet e dei social networks abbia prodotto una circolazione quasi incontrollata di tutto quanto, ingenuamente e in buona fede, viene in qualche modo inserito nella rete. Il Consulente, comunque e dovunque si svolga la sua attività, deve mettere in atto una serie di comportamenti e accortezze per tutelare la privacy del cliente.

Il problema della riservatezza dell'informazione fornita durante le sedute di formazione al benessere si ripropone là dove il lavoro è di gruppo. I diversi operatori dell'equipe multidisciplinare hanno il diritto, oltre alla necessità, di accesso ai dati contenuti in cartella.

È questo il caso in cui il Consulente deve valutare se trascrivere in cartella tutto quanto di delicato e sensibile il cliente gli riferisce e comunque una serie di informazioni che sono particolarmente preziose per lui, per una comprensione approfondita del caso o per motivi di studio e ricerca, oppure se debbano essere riportate a parte e tenute sotto il suo personale controllo. Sta al Consulente valutare situazione per situazione come la riservatezza debba essere assicurata.

Se il Consulente lavora in un'organizzazione per cui la documentazione non è sotto il suo diretto controllo, basterà che questi si assicuri che tutto il materiale sia conservato al riparo da occhi indiscreti. La documentazione va redatta in modo comprensibile, nel rispetto delle norme del codice deontologico, e va conservata per almeno cinque anni.

Il Consulente deve preoccuparsi che in caso di sua morte l'archivio sia consegnato a persone legate al segreto professionale e negando la divulgazione post mortem.

Articolo 18

In ogni contesto professionale il Consulente deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente, del professionista cui rivolgersi e della sua adesione al programma di formazione al benessere concordato. Il Consulente non svolge una attività di tipo clinicoterapeutico ed è a medici, psicologi e altri professionisti abilitati che egli indirizzerà il suo cliente, quando ritenga che ciò di cui ha bisogno non si limita a una consulenza in tema di promozione del benessere, ma possa coinvolgere scelte di vita che possano richiedere la valutazione e l'approvazione di medico o psicologo e/o l'assistenza di professionisti abilitati.

Come altri professionisti, il Consulente può dover fare riferimento ai fini diagnostici e terapeutici ad altri specialisti.

È necessario che la libertà di scelta del cliente sia rispettata e che egli sia informato sul perché della richiesta di un intervento di altro professionista, di esami diagnostici o di una qualsivoglia consulenza. L'accettazione consapevole da parte del cliente del suggerimento è un punto essenziale al quale fa seguito l'indicazione da parte del professionista, qualora il suo cliente non sappia a chi rivolgersi e chieda in tal senso aiuto, di più di un nominativo di professionisti consigliati in virtù di comprovata competenza e serietà.

Se la relazione asimmetrica è mal gestita, il cliente può sentirsi obbligato alla scelta di un determinato professionista perché ha paura di contrariare il Consulente. Questa si configura come una limitazione della libertà del cliente. Anche in tale situazione il Consulente deve anteporre l'interesse del cliente a qualsiasi altra considerazione, dovendo la sua condotta rapportarsi oltre che a norme deontologiche scritte anche ad una qualità etica inscindibile da una professione così delicata.

Articolo 19

Il Consulente che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.

Questa disposizione specifica i contenuti degli artt. 5 e 7. La tematica è relativa ad un'attività professionale specifica, che nella fattispecie riguarda la selezione e la valutazione di individui nell'ambito della formazione e della didattica. Il Consulente non può e non deve avventurarsi al di fuori della propria competenza, qualificazione e preparazione.

Il counselor deve limitare la propria attività alla sola consulenza, sulla base di una analisi condotta attraverso l'uso di strumenti specifici, e non di quelli ricavati dall'ambito di competenza di altre figure professionali, in particolare gli psicologi. Egli non deve eseguire e non deve avallare la somministrazione e la valutazione di test o di questionari creati e/o somministrati da persone senza una preparazione specifica.

Articolo 20

Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione il counselor ad indirizzo integrato stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale. Poiché il counseling integrato è prima di tutto una filosofia pratica che coinvolge lo stile di vita, è il consulente responsabile dell'immagine di sé che deve fornire ad ogni cliente e al prossimo, in coerenza con principi e valori delle scienze del benessere.

Nella sua attività didattica e informativa di diffusione della conoscenza delle scienze psicobiologiche del benessere si astiene dal proporre punti di vista privi di sufficienti argomentazioni logicamente o scientificamente fondate, illustra sempre le possibili critiche e i limiti di ogni ipotesi o teoria che propone, porta a conoscenza del pubblico le fonti e i riferimenti di quanto egli espone, evita ogni atteggiamento dogmatico, ideologico, acritico, prestando la massima attenzione a non confondere e non far confondere dati, fatti, teorie e

argomentazioni legate al pensiero magico con quelle razionali e scientificamente fondate.

Questa disposizione si propone di promuovere transgenerazionalmente la cultura deontologica. Non essendo la deontologia una materia formalmente riconosciuta nel curriculum degli studi universitari e di tirocinio, essa deve permeare l'attività dei docenti, dei professori, dei tutor.

Lo studente o il tirocinante devono essere posti nella condizione di apprendere il "fare" del Consulente come governato da una bussola che costantemente indica i principi deontologici cui ispirarsi. L'ultima parte dell'articolo raccomanda che ciò avvenga sia attraverso contenuti informativi, sia attraverso l'esempio.

Non è un buon esempio, evidentemente, l'insegnamento del counseling integrato o la sua pratica professionale da parte di chi nasconde un evidente conflitto di interessi tra l'attività didattica o di pratica professionale, e la sua contemporanea attività commerciale di vendita di prodotti o attrezzature, diretta o indiretta, ai suoi stessi clienti o allievi.

Tale riferimento sembra banale e scontato, ma in realtà si consideri come anche la coerenza tra ciò che viene insegnato o proposto durante l'attività di consulenza e lo stile di vita del Consulente non è per nulla una relazione scontata e pacifica. Non sono assolutamente rari i casi di figure professionali che non costituiscono certo un esempio da seguire per i loro clienti: si pensi ai medici, e in particolare oncologi o specialisti delle malattie dell'apparato respiratorio, che fumano; i nutrizionisti, naturopati, dietisti o dietologi in sovrappeso e votati alla sedentarietà; i counselor psicologici, gli psichiatri, gli psicologi o gli psicoterapeuti privi di un sereno equilibrio mentale e che conducono una vita non sana e spesso in condizioni di dipendenza da sostanze o abitudini nocive.

La coincidenza e la coerenza tra lo stile di vita che viene illustrato ai clienti come scientificamente corretto e il proprio stile di vita non può essere assoluta: siamo tutti diversi, e siamo tutti imperfetti. Ma certamente, il Consulente non può vivere costantemente in una condizione di dissonanza

cognitiva, per rispetto per se stesso, ma specialmente nei confronti dei suoi clienti.

La conoscenza di cui parla l'articolo in esame si può trasmettere a differenti livelli di astrazione, relativamente al contenuto concernente la materia che si sta insegnando; alle norme deontologiche che governano la situazione che si sta attuando; alla condotta dell'insegnante e del tutor che dà contestuale testimonianza dell'adeguamento alle norme deontologiche che va spiegando, per esempio curando il rispetto con l'allievo/tirocinante, trattandolo come un futuro collega e non come un subordinato.

Articolo 21

Il Consulente, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di Consulente ad indirizzo integrato a soggetti estranei alla professione stessa, sul presupposto che l'attività di consulenza, seppur informativa e non prescrittiva, seppur rivolta alla cura del benessere e mai di patologie o disturbi, può comunque condizionare le scelte di vita delle persone se non circondata di opportune cautele e svolta secondo i principi e il metodo ai quali sono formati i counselor ad indirizzo integrato.

La norma non vieta l'insegnamento della consulenza del benessere a coloro che non abbiano conseguito titoli e certificazioni nell'ambito della consulenza del benessere, in quanto la sensibilizzazione di altre figure professionali alle tematiche della psicobiologia applicata alla salute e al benessere è auspicabile. Il divieto riguarda l'insegnamento di strumenti conoscitivi e di intervento, riservati al consulente del benessere, proprio in quanto correttamente utilizzabili solo ove il loro uso sia supportato da un bagaglio di competenze che sono patrimonio della nostra professione, e purché circondati di opportune cautele per quanto riguarda la loro applicazione pratica, sempre da sottoporre alla valutazione e all'autorizzazione del medico curante.

Insegnare una tecnica, in altre parole, astraendola da un sistema formativo e da un metodo scientificamente, epistemologicamente e deontologicamente ben definito, significa ridurre l'attività del counselor a quella di un dispensatore di trucchi destinati a una illusoria guarigione rapida. Il medico, lo psicologo, il counselor integrato, il terapeuta in qualunque disciplina attinente la salute non può applicare gli strumenti di analisi e formativi propri delle Scienze del benessee se egli non ne condivide i principi (si pensi a tutti coloro che, in medicina scientifica o alternativa, concepiscono la cura del benessere solo come prescrizione di cure e rimedi) e se non è stato formato all'uso corretto e responsabile degli stessi.

Apprendere una tecnica apparentemente facile ed efficace ed applicarla senza inserirla in un quadro coerente che preveda un metodo e una serie di principi deontologici ed epistemologici di riferimento significa danneggiare l'immagine della nostra professione e specialmente incidere negativamente sulla salute psicofisica dei clienti

II° parte: Rapporti con l'utenza e la committenza (art da 22 a 32)

Articolo 22

Il Consulente adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, assicurandosi che il programma relativo allo stile di vita e al miglioramento della qualità di essa sia definito e messo in pratica dal cliente nella massima consapevolezza, senza alcun condizionamento, e sia sottoposto alla valutazione del medico o dello psicologo curante. Egli non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

È uno degli articoli che hanno un elevato livello di sovrapposizione con norme penali e civili.

L'articolo si correla con i principi e le finalità professionali definiti agli art. 2, 3, 4 e 5 del Capo I° del codice deontologico, e va interpretato in relazione ad essi.

La prima parte riprende i principi dell'articolo 3. L'espressione "il Consulente adotta condotte non lesive" sottolinea che, a differenza delle norme penali e civili che focalizzano l'attenzione sulla persona e i suoi diritti, le norme deontologiche centrano l'attenzione sul professionista, su qualità e correttezza della sua prestazione, anche a prescindere dal fatto che ci sia stata o non ci sia stata la lesione.

Il Consulente ha il dovere di interpretare correttamente il proprio ruolo professionale e di applicare metodologie e strumenti in coerenza con modelli teorici riconoscibili ed accreditati scientificamente. A questo concetto si lega la seconda parte dell'articolo, che configura come infrazione deontologica il non corretto uso del ruolo e degli strumenti professionali, ossia ciò che in termini legali è definito come abuso.

Il riferimento all'abuso è legato allo squilibrio esistente tra il professionista ed il destinatario delle sue prestazioni. Il livello di conoscenza, l'uso di strumenti professionali di competenza esclusiva, il valore legale delle valutazioni del professionista sulla condizione personale del cliente descrivono bene l'asimmetricità della relazione. Utilizzare tale asimmetricità al di fuori degli ambiti e delle finalità previste costituisce un abuso.

Si consideri che quello del counselor è un compito particolarmente delicato in quanto dal suo consulto il cliente trarrà elementi per prendere decisioni importanti sul proprio benessere. L'interesse del cliente a ricevere, quindi, una informazione corretta, al di fuori di ogni possibile condizionamento ideologico o dogmatico, viene quindi ancora ribadita in questo articolo.

La relazione professionale non può avere scopi diversi rispetto al mandato, attribuito o concordato, che deve svilupparsi all'interno della cornice data dalla specificità professionale e dai principi e dalle finalità descritti negli artt. 2, 3 e 4 del codice deontologico. Il vantaggio che il professionista può ricercare è unicamente quello legalmente definito come compenso per la prestazione erogata.

L'articolo ha particolare rilevanza all'interno delle attività cliniche (riservate, come tali, soltanto a professionisti sanitari abilitati i quali utilizzino e adottino i principi e i metodi della Consulenza e formazione olistica del benessere), dove lo squilibrio di potere può configurarsi in termini ancora più accentuati per la condizione soggettiva di difficoltà in cui si trova il destinatario della prestazione e per la peculiarità della relazione che si instaura tra questo ed il professionista.

Tuttavia, anche la consulenza in tema di benessere, quando condotta con competenza e professionalità, può porre il cliente in una possibile posizione di "sudditanza psicologica" rendendolo incapace di valutare con serenità e spirito critico la propria situazione. Qualora il Consulente non sia stato formato per riconoscere immediatamente i primi segnali di questo pericolo, si rischia di condizionare il cliente, anziché di informarlo.

Più è marcato lo squilibrio di potere o lo stato di bisogno, più è necessario tutelare il più debole nella relazione. L'articolo tende a delineare il profilo di un Consulente preparato sul piano della competenza professionale e corretto sul piano etico, in grado di offrire prestazioni qualificate, di non debordare dal proprio ruolo e di interpretare la professione in termini di servizio reso all'utente ed alla società. Pensare al Consulente in termini di "competenza" ed "etica" significa anche tutelarlo qualora l'esito della sua prestazione od intervento non sia quello auspicato, ma comunque l'intervento sia stato effettuato in "scienza e coscienza" e rispettando ruolo e funzioni proprie.

Articolo 23

Il Consulente pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e non può essere condizionata all'esito o ai risultati dell'intervento professionale.

La prestazione o la consulenza non possono essere presentate o intese dal Consulente come "tentativo" di aiuto, ma devono consistere in un aiuto concreto, avendo sempre presente l'ambito di competenza e le risorse a disposizione.

L'articolo regola alcuni aspetti dell'instaurarsi del rapporto professionale fra il Consulente ed il cliente, aspetti che qui riguardano l'ambito economico. La norma ha lo scopo di affermare come, sin dall'inizio, tale rapporto debba svilupparsi in un clima di chiarezza e di trasparenza, sia per quanto riguarda l'aspetto quantitativo del compenso, sia per ciò che attiene alle modalità con le quali va commisurato il compenso medesimo.

Di fondamentale importanza è la seconda parte dell'articolo, la quale mette in evidenza, seppure implicitamente, la differenza tra guaritore e professionista. Quest'ultimo non può promettere o accettare di condizionare il suo compenso all'esito della consulenza, proprio perché il consulente non ha il compito di rimuovere direttamente cause di sofferenza, di alleviarla, di combattere malattie, disturbi o alterazioni psicologiche, ma solo quello di fornire una consulenza, la quale dovrà essere pagata indipendentemente dal suo esito.

La norma vuole anche sottolineare la differenza tra la somministrazione di pratiche pseudoscientifiche rispetto a quelle scientificamente fondate del Consulente. Si consideri, per esempio, la pubblicità della più famosa azienda di rimedi omeopatici, presente in quasi tutte le farmacie, che recita: "Hai mai provato con l'omeopatia?": il counselor non invita i clienti a "provare" terapie, ma li aiuta a formarsi una opinione basata sui fatti e sulle evidenze scientifiche.

Il Consulente deve aver sempre presente la differenza tra attività di ricerca e attività terapeutica o di consulenza. Nella prima vale quanto detto a proposito del consenso informato (e quanto dispone l'articolo successivo del presente codice), non potendosi pretendere che un cliente paghi una prestazione sottoponendosi a una "prova", ma pretendendo che le "prove" siano già state effettuate da chi propone il rimedio o la prestazione, e di esse vi sia documentazione sufficiente ad attestarne validità, utilità ed efficacia.

Quindi, se il Consulente vuole sperimentare una tecnica o un rimedio lo potrà fare soltanto col consenso informato del cliente, essendo altresì immorale, oltre che ridicolo, che quest'ultimo paghi per essere sottoposto a una "prova".

Nel secondo caso, invece, e cioè al di fuori dell'ambito della ricerca, il cliente è tenuto a pagare la prestazione fornitagli secondo quanto pattuito

espressamente, e indipendentemente dal risultato che egli, o il Consulente, si aspettano di produrre o che si produca.

Articolo 24

Il Consulente, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato.

Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata la quale, tuttavia, dovrà essere breve e limitata a poche sedute, trattandosi di attività di consulenza formativa e informativa e non di intervento su disturbi, disagio o patologie di alcun tipo.

Questo articolo specifica come l'esercizio della professione deve attuarsi nei confronti di persone che siano adeguatamente informate circa le attività che verranno svolte nei loro confronti. Ciò è tanto più importante quanto più consideriamo il fatto che quella del Consulente è una attività non regolamentata a livello legislativo, rispetto alla quale confusione di ruoli, fraintendimenti, difficoltà interpretative, rendono difficile per chi non sia addentro la materia avere ben chiara l'idea del suo ambito di competenza. Nell'articolo si sottolinea che le informazioni devono essere fornite nella fase iniziale del rapporto professionale.

Queste informazioni devono essere adeguate e comprensibili riguardo il significato dell'attività di consulenza, il suo oggetto e i suoi limiti di competenza, le prestazioni del Consulente, la loro finalità e la modalità con cui verranno svolte. Il secondo comma di questo articolo precisa che i soggetti devono essere informati del fatto che le notizie apprese dal Consulente nel

corso della relazione d'aiuto sono coperte dal segreto professionale ed oggetto di particolare riservatezza.

L'ultimo comma prevede che se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo dovrà essere indicata, ove possibile, la prevedibile durata. Quest'ultima è anche una preoccupazione molto diffusa tra coloro che si avvicinano a cure, prestazioni o consulenze di carattere non medico, motivata dal fatto che esse non sono rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, sono costose e, specialmente, si sa quando iniziano ma si ha paura di non sapere quando finiscano. Il cliché delle sedute settimanali o bisettimanali condotte per anni in psicoterapia spaventa chiunque, ma specialmente chi, come il tipico cliente del Consulente, non ha nessuna intenzione di dedicare i migliori anni della sua vita nello sviscerare i propri traumi sepolti nelle pieghe più intime della sua vita infantile, quanto risolvere problemi contingenti in breve tempo.

La Scuola di Alta formazione di counseling olistico ad indirizzo integrato e ECSA insistono da molti anni sulla necessità di impostare la relazione di consulenza e di formazione in un gruppo di quattro, sei, al massimo otto sedute, per poi interrompere il percorso, di comune accordo, lasciando al cliente il tempo e la possibilità di sedimentare le informazioni acquisite, di elaborarle e di decidere, insieme col Consulente, se proseguire per un ulteriore o ulteriori cicli di circa sei sedute alla volta, sempre inframmezzati da periodi più o meno lunghi di "riposo", di riflessione e di addestramento al cambiamento, di applicazione pratica delle acquisizioni intervenute e di riflessione individuale. Principio fondamentale relativo alla durata della consulenza del benessere resta però quello secondo cui essa deve durare il meno possibile, perché il cliente deve essere messo in grado di decidere da solo della sua vita, senza il rischio di instaurare un rapporto di dipendenza col professionista del benessere.

In sintesi il Consulente deve informare circa:

- l'approccio integrato della consulenza che si accinge a proporre, e le sue caratteristiche
- le modalità della prestazione
- le finalità della prestazione
- il proprio ruolo e la propria competenza

- i rischi e i disagi che il cliente può subire durante la prestazione
- i benefici che si possono ottenere con buona approssimazione
- i tempi, la durata e i costi della prestazione
- le alternative al trattamento presentato e le loro caratteristiche
- la possibilità che il cliente possa chiedere chiarimenti circa la prestazione in qualsiasi momento
- la necessità del suo consenso per registrazioni audio o video (altrimenti il Consulente prenderà solo appunti scritti)
- la possibilità per il cliente di revocare il consenso in qualsiasi momento
- il diritto del cliente di interrompere il ciclo di sedute in qualsiasi momento
- le caratteristiche del segreto professionale e della riservatezza di cui il Consulente è tenuto
- i limiti al segreto nell'ipotesi in cui:
- Il rapporto professionale nasca per decisione di terzi che abbiano il diritto di sapere.
- Il cliente racconti o dimostri fatti commessi da altri che costituiscono reati procedibili d'ufficio.
- Il cliente prefiguri comportamenti che possono ledere gravemente l'integrità psicofisica sua o di altri.

Articolo 25

Il Consulente non usa impropriamente gli strumenti di analisi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi di analisi e valutativi, il Consulente è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.

Questo articolo riprende il tema, nello specifico, dell'attività di informazione e consulenza del Consulente e dei relativi strumenti di analisi e

valutazione. Si pone, cioè, ancora l'attenzione su un settore professionale dove è marcato il problema dello squilibrio di "potere" tra le parti. Questo articolo è interamente dedicato all'ambito dell'analisi e della valutazione olistica circa la condizione qualitativa della salute e della vita del cliente e si pone l'obiettivo di definire i vincoli deontologici, incrociando la tematica attraverso quattro assi di analisi:

- l'uso delle competenze professionali;
- i riferimenti per lo sviluppo della relazione professionale quando questa non è "semplicemente" diadica;
 - il diritto dovere ad informare;
 - la tutela olistica dei soggetti.

Per uso improprio di strumenti specifici di analisi, valutazione e intervento del Consulente del benessere occorre avere un doppio riferimento rispetto a:

- 1. Uso degli strumenti di diagnosi e valutazione dal punto di vista tecnico.
- 2. Uso improprio degli strumenti di diagnosi e valutazione dal punto di vista della relazione col cliente.

Il secondo comma entra nel merito delle situazioni in cui cliente e committente non corrispondono affrontando il problema dell'etica nella relazione professionale, all'interno di rapporti triadici dove possono divergere finalità e interessi fra utenti e committenti. Si tratta del caso frequente in cui genitori, familiari, parenti o amici insistano perché il loro congiunto, o conoscente o persona cara si rivolga a un professionista della relazione d'aiuto, spesso diagnosticando il suo disturbo o interpretando il suo comportamento alla luce delle proprie convinzioni, non professionali.

Più grave è il fatto, altrettanto frequente, che, pur motivati dalle migliori intenzioni, i committenti pretendano di imporre al Consulente modalità di approccio e di azione, ma anche piani specifici di intervento terapeutico. In queste situazioni la risposta del Consulente deve essere molto ferma e rivolta a difendere ad ogni costo la propria competenza e dignità professionale.

Il codice deontologico riprende più volte questa tematica rimarcando comunque la necessità di salvaguardare la tutela olistica del soggetto (e cioè la sua condizione di persona portatrice di bisogni, di aspettative e di desideri e non solo oggetto di cure) e la corretta informazione delle parti circa i ruoli e i

vincoli che il professionista assume nei confronti di entrambe. In questo quadro rientra anche la problematica della restituzione dell'esito dell'intervento.

Il concetto di restituzione è centrale nell'attività del Consulente, a differenza di altre categorie professionali, le quali possono limitarsi a formulare diagnosi su dati il più possibile oggettivi, a rilasciare esiti di esami e test, a prescrivere cure secondo protocolli più o meno standard, e senza la possibilità di modificazione e di adattamento da parte del cliente. All'interno di un contratto chiaro il Consulente non solo può, ma deve la propria valutazione in relazione al mandato ricevuto, specificando fonti e argomenti che la giustificano, e deve escludere ciò che, risultando ad esso estraneo, può avere improprie ricadute sul soggetto.

Il terzo comma esplicita il principio per il quale le comunicazioni di interventi di analisi e valutativi non possono avere come unico riferimento il mandato o il compito ricevuto, ma anche la tutela olistica del soggetto di cui il Consulente è chiamato a rispondere.

In sintesi, il Consulente è chiamato a ricercare il difficile punto di equilibrio tra il corretto esercizio di un mandato valutativo o analitico, che spesso ha forti implicazioni per il soggetto, e la necessità di tutela olistica dello stesso.

Articolo 26

Il Consulente si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.

Il Consulente evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia.

Nel primo comma di questo articolo si parla di problemi o conflitti personali, nel secondo di precedenti rapporti. Questo articolo affronta la più

importante questione deontologica della nostra professione, che non a caso ha avuto bisogno di essere trattata in molti articoli del codice.

Si può dire che essa riguarda l'aspetto più significativo nel campo specifico professionale del Consulente: una relazione professionale complessa e delicata, perché implicante anche zone personali ed interpersonali dalla difficile, spesso improbabile, sondabilità. Questa relazione, infatti, nonostante sia, dal punto di vista tecnico – professionale, un codificato rapporto professionista – cliente, contestualmente va a descriversi anche come una dinamica interpersonale tra il soggetto Consulente ed il soggetto cliente.

Tale dinamica è sempre tenuta in conto ed in alcuni contesti psicoterapeutici ne sono normalmente ipotizzate e codificate economiche e produttive ricadute sui percorsi clinici.

Proprio perché il Consulente riconosce l'importanza ed il "peso" di tali dinamiche ed implicazioni, è chiamato ad allertare la propria vigilanza sul rischio che le ricadute sopra citate possano essere antieconomiche, quando problemi o conflitti personali, non consentendo il governo appropriato della dinamica interpersonale, interferiscano con l'efficacia delle sue prestazioni e le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.

Questo è solo uno dei tanti esempi in cui si può presentare tale problema.

Il Consulente dovrebbe quanto più possibile salvaguardare la propria attività professionale dal "preesistente" potenzialmente contaminante, sia esso un problema o conflitto personale, o un precedente rapporto; altrimenti tale attività rischia di compromettere la propria credibilità e la propria efficacia.

Articolo 27

Il Consulente valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto di consulenza e della relazione d'aiuto quando constata che il cliente non trae alcun beneficio da esse e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento del rapporto professionale stesso.

Se richiesto, fornisce al cliente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.

Questo articolo regola l'interruzione del rapporto di consulenza quando esso, come si suggerisce nella consulenza e formazione del benessere, sia protratto per un ciclo di alcune sedute di progressivo approfondimento, durante le quali, il Consulente, in piena coscienza e con molto senso di responsabilità, reputa che il tipo di rapporto instaurato, per cause che possono riguardare se stesso, il cliente o la relazione, non possa condurre ad alcun beneficio in termini di possibile modificazione dello stile di vita del cliente.

In pratica ciò può avvenire quando il cliente manca dei necessari strumenti intellettuali, culturali e cognitivi di base per comprendere appieno il significato di quanto emerge dal consulto, o quando le sue posizioni ideologiche, le sue credenze, i suoi schemi mentali gli impediscano di trarre qualunque beneficio dall'esposizione, da parte del Consulente, di altri possibili punti di vista, diversi da quello che lo lega ad adottare certi atteggiamenti o comportamenti.

Il codice deontologico, con questo articolo, si pone in modo complementare al Codice Civile, prevedendo che l'interruzione del rapporto di consulenza, ferma la libertà del cliente di porvi fine in qualsiasi momento e senza dover addurre alcuna giustificazione, debba avvenire, su proposta del consulente, quando quest'ultimo constati che l'attività di consulenza non reca alcun beneficio al cliente, e non è prevedibile che neppure il protrarsi di essa possa condurre a risultati positivi.

Qui l'asimmetricità del rapporto di consulenza si manifesta in maniera evidente nel suo aspetto di tutela della parte più debole, in quanto il Consulente, contro il suo interesse economico, deve per primo valutare l'opportunità del proseguimento della relazione d'aiuto.

Ne discende che, limitatamente all'ambito della consulenza olistica, sussiste per il Consulente un obbligo deontologico di non decidere unilateralmente l'interruzione del rapporto, bensì di proporre, e cioè di prendere in considerazione e di discutere con il cliente l'ipotesi di porre fine al trattamento, ove di questo si constati l'inutilità anche in una prospettiva futura.

La correttezza professionale impone che non si protragga il rapporto professionale quando tale prosecuzione sia di giovamento soltanto al

professionista, giovamento che può essere di qualsiasi natura, economica, ma anche di studio e di ricerca scientifica.

Inoltre il Consulente ha l'obbligo di fornire al cliente ogni utile informazione perché il cliente stesso possa trovare altre vie terapeutiche e di analisi e chiarimento del suo problema.

Articolo 28

Il Consulente evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocumento all'immagine sociale della professione.

Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi di analisi, di informazione e di consulenza nell'ambito della relazione d'aiuto rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale.

Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Al Consulente è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.

Il Consulente non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.

Questa norma del codice invita il professionista Consulente ad evitare commistioni tra il ruolo professionale e vita privata. Nel secondo comma si impedisce l'attività di analisi e terapeutica nei confronti di persone con cui il Consulente ha o abbia avuto relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettiva o sentimentale e/o sessuale.

Tale attività è vietata anche nel caso che si instauri nel corso del rapporto professionale, e che, quindi, segua l'inizio della prestazione. Questa è considerata violazione "grave", praticamente, in tutti i codici deontologici del mondo. E' evidente, infatti, che dovendo analizzare approfonditamente e con

imparzialità scientifica tutti gli aspetti legati alla vita della persona, il Consulente non può rischiare di essere condizionato nella sua analisi, valutazione e proposta di intervento da legami di qualsiasi tipo, siano essi ideologici o dogmatici, come abbiamo visto nei precedenti articoli, siano essi di natura affettivo-relazionale.

La ragione di questi divieti, infatti, è rappresentata dal fatto che da un lato la sua prestazione può essere inquinata dalla familiarità, dalla scarsa obiettività, dalla mancanza di distacco e dalla tentazione di tutelare interessi emotivi, sentimentali e sessuali propri; dall'altro perché le persone che ne ricevono la prestazione possono avere nocumento dalla confusione di ruoli.

Si ribadisce, inoltre, come il consulente non può svolgere la sua attività professionale allo scopo, anche se dichiarato, di conseguire un profitto dalla vendita di prodotti che siano presentati come utili per il miglioramento della qualità della vita del cliente.

La ratio di questa disposizione è quella di tutelare l'immagine della consulenza della salute e di chi la esercita diffidando dal creare situazioni da cui possono emergere conflitti o ambiguità da cui il Consulente può trarre indebiti vantaggi in quanto diversi da quelli che gli provengono legittimamente dal fatto di occupare un certo ruolo e di avere un certo status.

Articolo 29

Il Consulente deve illustrare al cliente e valutare insieme con esso la possibilità e l'opportunità di servirsi di determinati presidi, istituti o luoghi nei quali svolgere e praticare attività legate al miglioramento della qualità della vita soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale, senza mai condizionare o orientare in alcun modo le scelte del cliente, e riservando alle figure professionali abilitate e competenti la valutazione di qualsiasi intervento diretto sulla sua salute.

L'articolo sanziona quella gravissima deroga deontologica, costituita da forme di "comparaggio" economico tra counselor, consulenti del benessere e presidi, istituti o luoghi di cura o di pratiche estetiche. Il problema consiste nel fatto che, in mancanza di regolamentazione legislativa, l'attività di cura, di

consulenza, di diagnosi e di terapia svolta in maniera "alternativa" consiste spesso nella consulenza e nell'invio a colleghi, strutture e organizzazioni che non sono indicate in quanto le migliori sotto il profilo dell'interesse del cliente ad avere le migliori cure, consulenza e assistenza possibile, ma solo per il fatto di appartenere a una rete di conoscenze, di amicizie, di colleganza legata alla condivisione di una stessa visione "alternativa" della salute.

Il caso più tipico è quello dell'erborista che suggerisce un terapeuta con l'intesa, più o meno esplicita, che quest'ultimo prescriva rimedi da acquistare presso l'erboristeria stessa, oppure il counselor che invii a un collega osteopata tutti coloro che sembrino presentare qualche disturbo di tipo articolare.

Ancora più grave è il caso dell'istituto di formazione o della scuola che insegna il counseling e parallelamente vende ai suoi allievi prodotti e attrezzature per lo svolgimento della loro attività di formazione o professionale.

Articolo 30

Nell'esercizio della sua professione, al Consulente è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.

Naturalmente, non ci si riferisce ai piccoli doni coi quali il cliente manifesta la sua gratitudine, o quelli di modesta entità, in occasione di compleanni o ricorrenze, i quali rientrano nell'ambito degli usi legati alle normali relazioni umane, anche se legate a quella professionale.

Quello che è assolutamente da evitare è la creazione di un rapporto di dipendenza psicologica, più che terapeutica, nei confronti del Consulente, il quale non dovrebbe mai essere visto come una persona al di fuori del comune nel senso di dotata di capacità particolari, ma solo un professionista che ha fatto il suo dovere. Attenzione dunque a regali costosi o inappropriati al tipo di relazione di consulenza e formazione instaurata.

Articolo 31

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Il Consulente che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell' instaurarsi della relazione professionale. In ogni caso, l'attività di consulenza e formazione del benessere è rivolta esclusivamente a persone fornite di un grado di conoscenza, di consapevolezza e di maturità tali da consentire loro di mettere in atto autonomamente un programma di miglioramento della qualità della vita, senza alcun condizionamento, comprendendone il significato ed escludendo in qualunque modo che tale attività possa interferire con cure di tipo medico o psicologico.

E' importante tenere sempre a mente che, prima di effettuare qualsivoglia intervento, terapeutico o diagnostico, su individui minorenni o interdetti, è necessario ottenere il consenso di chi ha la patria potestà. In casi d'urgenza, o quando lo si ritenga strettamente necessario, il Consulente può intervenire in autonomia, previo avviso dell'Autorità competente. L'attività di consulenza, per la sua stessa denominazione, presenta da un lato il vantaggio di configurarsi come consulenza e non come intervento diagnostico-terapeutico in senso clinico, per cui non è, a rigore, oggetto di tutte le cautele imposte dalla legge ad altre figure professionali.

D'altro lato, però, proprio per la mancanza di una sua definizione legislativa, essa può rischiare di configurarsi come attività in qualche modo terapeutica in senso psicologico, come in effetti non è, per cui sta al Consulente prestare la massima attenzione nel fornire consulenze in situazioni così delicate, come sarà più chiaro dalla lettura del successivo articolo.

Articolo 32

Quando il Consulente acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa,

è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell'intervento, e in particolare il fatto che esso abbia per oggetto la promozione del benessere della persona e mai la presa in carico, la gestione o la cura di alcuna condizione patologica, di disagio o di malessere psichico. In particolare, il Consulente è tenuto a specificare con la massima chiarezza come il suo intervento sia rivolto alla consulenza informativa e formativa relativa allo stile di vita e al benessere della persona e non abbia quindi alcuna finalità diagnostica o terapeutica.

Questo articolo mira a determinare corrette ed equilibrate condizioni di partenza tra le parti in causa, qualora committente ed utente non coincidano. Molto spesso in questi casi si può riscontrare una tendenza di ciascuna delle parti ad adottare un atteggiamento manipolatorio nei confronti dell'altra, anche se in buona fede.

La norma posta in quest'articolo attiene all'obbligo da parte del Consulente di informare adeguatamente il destinatario del suo intervento intorno alla natura, le finalità, i limiti e gli scopi all'intervento stesso. Egli deve informarlo anche se l'intervento è stato commissionato da altri, ed anche quando l'interesse del committente può essere quello di tenere il destinatario all'oscuro circa la natura e le finalità dell'intervento.

Lo scopo è quello di tutelare il cliente rispetto al rischio che la consulenza in materia di salute possa essere utilizzata ai fini di un occulto controllo o di un'occulta manipolazione dei destinatari dell'intervento di consulenza stesso.

III° parte: Rapporti con i colleghi (art da 33 a 38)

Articolo 33

I rapporti fra i counselor professionisti devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.

Il Consulente appoggia e sostiene i Colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche, e contribuisce a diffondere una informazione corretta sotto il profilo etico e scientifico in materia di salute e di benessere.

In particolare, è obbligo morale e deontologico di ogni consulente professionista reagire ad ogni tentativo di diffondere notizie false, esagerate, tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico in materia di cura e promozione della salute e del benessere, tramite la diffusione con ogni mezzo di informazioni e dati corretti e scientificamente supportati.

Questo articolo riguarda i rapporti con i colleghi e concerne, sostanzialmente, le caratteristiche intrinseche che sostanziano la relazione tra soggetti, ossia il rispetto, la lealtà e la colleganza. Il rispetto e la lealtà nella relazione tra soggetti sono sostenuti dal "principio della colleganza", cioè dall'"essere in connessione con", l'"essere colleghi", come variabile sovraindividuale, ulteriore e sovraordinata all'interesse del singolo.

Il principio di colleganza, infatti, è fondato sulla comunione dei principi e sui valori che definiscono l'identità del Consulente. Questa norma richiama il principio etico della difesa e del sostegno della professionalità. L'appartenenza a una categoria professionale, infatti, se da un lato definisce la stessa identità sociale dell'individuo, dall'altro lato può far sì che il mutuo sostegno e l'aiuto reciproco si fondino sull'appartenenza a un gruppo come fatto in sé, anziché sulla condivisione di un preciso impegno e responsabilità sociale assunti col ruolo professionale.

Naturalmente, questa norma è speculare a quella che impone ad ogni professionista della salute di denunciare i casi di abusivismo, di usurpazione di titolo, di abuso della credulità popolare. In altre parole, il Consulente non può riferirsi a questo principio di lealtà e colleganza nei confronti della grande massa di coloro che utilizzano il titolo di consulente per mascherare attività pseudomediche, ispirate al pensiero magico-analogico, ma presentate come scientifiche e invece prive di ogni fondamento scientifico o di richiamo alla razionalità.

Virtualmente ogni categoria professionale è, nel suo insieme, fautrice di un progetto nel quale trovano ordine anche i valori riconosciuti socialmente e culturalmente che tale progetto realizza. L'art. 3 sottolinea il primato del senso del dovere insito nell'azione professionale rispetto a quello dell'interesse legittimo, e ciò è in funzione del primato dell'etica sociale nell'ambito della professione.

Il presente articolo, quindi, sulla base dell'art. 3, ribadisce che l'azione professionale del singolo, anche quando ispirata da esigenze di competizione e di mercato, non deve pregiudicare i vincoli solidaristici che debbono invece trovare conferma nella comune collaborazione.

L'art. 33 comporta il dovere etico di sostegno solidale tra colleghi anche nei casi in cui è compromessa l'attività professionale del singolo attraverso la perdita dell'autonomia o della possibilità di adempiere il proprio dovere.

Le categorie professionali assumono potere e forza contrattuale, riconoscimento e visibilità sociale che facilmente espongono al rischio di veder prevalere interessi di parte, interessi che indeboliscono la capacità di tenere vivi i principi e i valori per cui si lavora. Deve esistere tra i colleghi counselor la consapevolezza di un bene, di un valore sovrastante quello di ciascuno preso singolarmente: è il bene della professione, intesa come qualcosa che è "al servizio delle persone", e non uno strumento per l'affermazione narcisistica ed egocentrica del singolo Consulente.

Articolo 34

Il Consulente si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline che si occupano di cura della salute secondo la visione biopsicosociale e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

L'inserimento di questo articolo, e del principio che sottende, all'interno del codice, si rende necessario in quanto l'attività di consulenza e formazione, nell'ottica biopsicosociale, non può mai dimenticare la sua finalità profondamente sociale. Proprio in contrapposizione con l'abitudine diffusa all'interno del mondo delle medicine alternative di tenere nascoste le proprie tecniche (secondo una visione della cura di tipo magico, comune anche agli omeopati), di inventarne o scoprirne sempre di nuove, il counselor sente invece l'obbligo di adottare il metodo scientifico e di applicarlo ad ogni aspetto della sua attività professionale. Solo così la diffusione di una conoscenza della consulenza e della formazione del benessere a tutti i livelli sarà corretta ed efficace.

L'impegno che qui si chiede al Consulente è visto nell'ottica dei rapporti di colleganza. Il presente articolo condanna un certo tipo di "egoismo" intellettuale, che rischia di produrre, fra l'altro, l'avvento di teorie stravaganti e prive di qualsiasi fondamento scientifico, che proprio perché tali sono sottratte al vaglio della comunità scientifica.

Articolo 35

Nel presentare i risultati delle proprie ricerche e della propria attività professionale, il Consulente è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi, ma è altresì tenuto a fornire la fonte di ogni informazione, notizia o affermazione falsa, ingannevole o esagerata che contrasti con la verità scientifica e con l'etica e il rispetto per la dignità umana, informandone le autorità competenti.

Questa breve norma richiama il principio etico del rispetto e della valorizzazione del lavoro dei colleghi, attraverso il riferirsi ad esso e riconoscerlo ufficialmente in quanto fonte importante ai fini dei propri studi e del continuo sviluppo della propria competenza.

Tale tributo è anche un'espressione di rispetto per i contenuti delle conoscenze psicobiologiche: dovrebbe essere pensato come "amore della conoscenza e del sapere", intesi come patrimonio da valorizzare e da mettere a disposizione dei colleghi, permettendo a tutti di risalire alle fonti originarie a cui ci si è ispirati.

È un preciso richiamo ai consulenti della salute ricercatori ad essere espliciti e precisi nel trascrivere i riferimenti al lavoro di altri autori, quando non si tratti di ricerche di teorie originali dello stesso ricercatore.

In ambito di ricerca sulla salute e sul benessere, secondo la prospettiva biopsicosociale e la psicobiologia, diversamente da quanto avviene in medicina e in altre discipline "supportate" da dati oggettivi nella misurazione e nella verifica sperimentale, è più alto il rischio di cedere alla vaghezza o all'imprecisione.

Anche gli stessi risultati della ricerca, proprio perché la disciplina olistica è sostanzialmente più di natura qualitativa che quantitativa, possono essere sottratti al rigore delle procedure scientifiche della ricerca e della verifica delle ipotesi.

Il rigore e l'onestà sono requisiti fondamentali dell'attività del Consulente per dare solidità e serietà ai suoi studi.

Si richiama, quindi, la necessità di prestare una cura e attenzione maniacali alla correttezza delle citazioni e dei riferimenti bibliografici: non si tratta, evidentemente, di rispetto "estetico" per la forma in sé, ma di rispetto verso tutti coloro, colleghi, detrattori, scienziati o semplici cittadini, i quali vogliano approfondire gli argomenti trattati e pretendano di poter accedere alle fonti citate con facilità e sicurezza.

Articolo 36

Il Consulente si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.

Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi.

Il presente articolo ribadisce un precetto concernente i rapporti di colleganza, e cioè l'obbligo, solidaristico, di rispettare la personalità del collega, evitando di esprimere nei suoi confronti opinioni lesive del suo decoro

e della sua reputazione professionale (obbligo che non vale, si intende, se il sedicente collega utilizza il titolo di Consulente per avallare l'uso di sistemi di cura o di tecniche illusorie, ingannevoli e prive di fondamento scientifico, presentandole come tali).

La colpa deontologica è considerata più grave se i giudizi negativi di cui sopra sono finalizzati a sottrarre al collega la sua clientela, e cioè se il comportamento posto in essere è motivato dalla ricerca di profitto e di accaparramento di clientela.

Articolo 37

Il Consulente accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.

Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, il Consulente propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista.

Questo articolo si collega all'articolo 5. Tale norma attiene alla responsabilità di accettare impegni professionali sono entro tali limiti, assumendo il compito difficilissimo di farsi giudice di se stesso, della propria eventuale inadeguatezza rispetto ad un compito e della necessità di proporre l'intervento di un collega o di un altro professionista. Si tratta di quello che, nel linguaggio della Psicobiologia del benessere, consiste nel "coraggio dell'imperfezione", e cioè la consapevolezza che esperienza, competenza e buona volontà possono non essere sufficienti per affrontare tutti i casi che sono posti all'attenzione del Consulente.

Lo scopo della norma è da un lato quello di tutelare l'utenza rispetto al rischio di non ricevere prestazioni professionali adeguate ai propri bisogni ed alle proprie necessità; dall'altro lato quello di tutelare l'immagine della professione rispetto al rischio di scadere, nella pubblica considerazione, in relazione all'offerta di prestazioni professionali inadeguate. Scopo della norma è anche, infine, quello di tutelare i professionisti in relazione d'aiuto all'indebita

sottrazione di lavoro da parte di concorrenti sleali in aree di loro specifica competenza.

Articolo 38

Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, il Consulente è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Questo articolo si collega all'articolo 2. Viene ribadito l'obbligo deontologico di osservare nella propria condotta i principi del decoro e della dignità professionale. Il Consulente, nell'esercizio della professione, non deve avere contegno sconveniente e che crei scandalo, dando così un'immagine negativa della professione.

Le partecipazioni ad eventi pubblici quali tavole rotonde, congressi, eventi televisivi e radiofonici devono essere impostate ad un comportamento dignitoso e scientifico. Il sostenere pubblicamente posizioni contrarie all'autonomia e all'indipendenza della professione, o che contrastino i principi generali del codice deontologico è grave mancanza che danneggia, naturalmente, l'intera categoria professionale. Si pensi, per esempio, a tutti coloro che, dopo avere conseguito titoli in materia di counseling tradizionale, pseudoscienze e "discipline olistiche" dai nomi altisonanti, ne sfruttino l'apparente autorevolezza per diffondere teorie complottiste, o allarmi ingiustificati circa i percoli dei vaccini, o cure per malattie incurabili prive di fondamento scientifico (si veda in proposito l'art.40).

Per questo motivo la Federazione Naturopati accoglie tra i suoi membri, previo rigoroso esame, solo coloro che possano dimostrare, nei fatti, la loro cristallina e convinta aderenza alle regole etiche e deontologiche contenute in questo codice.

IV° parte: Rapporti con la società (art. 39 e 40)

Articolo 39

Il Consulente presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e i clienti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

In questo articolo si focalizza l'attenzione sul Consulente come produttore e facilitatore di chiarezza e genuinità nell'informazione, nella comunicazione e nel comportamento. Si tratta dell'applicazione del principio secondo cui l'attività di consulenza e formazione può essere paragonata a quella di una guida, che assiste il cliente nella sua escursione, ma senza imporre nulla e lasciando al cliente stesso la scelta dell'itinerario, dei tempi e delle modalità di svolgimento della stessa. Naturalmente, compito della guida, o del Consulente, è proprio quello di informare preliminarmente su pro e contro di ogni scelta, e di soccorrere il cliente in caso di difficoltà.

Articolo 40

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, il Consulente non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.

In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il

prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dalla Associazione di categoria professionale.

Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine della professione.

La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

Questo articolo regola la pubblicità personale; essa dev'essere rigorosamente effettuata nel rispetto del decoro e della serietà della professione. Nel dubbio, è opportuno che il Consulente si rivolga preventivamente alla Associazione di categoria professionale, per evitare che il messaggio o l'informazione pubblicitaria possano anche lontanamente essere confusi con una informazione a sfondo commerciale, di vendita di prodotti, rimedi o servizi, o che ponga il Consulente in una posizione troppo simile a quella di un guaritore anziché di un consulente.

Di estrema importanza, poi, è il riferimento a titoli accademici, scolastici o professionali e al proprio curriculum: è assolutamente indispensabile che sia messa in evidenza la validità legale dei titoli vantati, senza attribuirsi "riconoscimenti", "accreditamenti" o competenze non ricollegabili a percorsi didattici e formativi previsti specificamente dalla legge, e badando ad evitare il rischio che determinate competenze, titoli o "specializzazioni" possano essere intesi come riconosciuti legislativamente e legalmente, quando così non sono.

Si pensi alla pessima abitudine, peraltro tollerata colpevolmente dall'Ordine dei medici, di tutti gli omeopati o agopuntori di qualificarsi come tali, dal momento che il titolo di medico omeopata o agopuntore, che non esiste in nessuna parte del mondo, possa essere scambiato per un titolo accademico, conseguito a seguito di frequenza di una scuola di specializzazione istituita e regolamentata a livello ministeriale.

Persino più frequente e diffusa è l'abitudine, giustificata solo da una ignoranza abissale e imperdonabile, di coloro che vantano " lauree" o "dottorati" in counseling o "abilitazioni professionali" in tecniche psicologiche non meglio identificate o altre discipline "olistiche".